SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 marzo 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 7 gennaio 1998.

Assegnazione di risorse finanziarie relative al programma operativo multiregionale «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'Ob. 1» - Misura 3 - Sottoprogramma I «Magna Grecia fascia jonica».

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visti i regolamenti comunitari di riforma dei Fondi strutturali 2081/93 e 2082/93;

Visto il quadro comunitario di sostegno 1994-1999 - Italia Obiettivo 1;

Visto il programma operativo multiregionale «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'Ob. 1»;

Vista la decisione C97 n. 3716 del 15 dicembre 1997 della Commissione europea concernente la riprogrammazione e rimodulazione finanziaria delle misure del P.O.M.;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza del 9 luglio 1997 relativo all'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla rimodulazione;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 1997 relativa alla approvazione della graduatoria per l'assegnazione dei contributi a progetti di valorizzazione turistica delle aree storico-culturali della Magna Grecia - fascia jonica, nell'ambito del programma multiregionale «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'Ob. 1»;

Vsto in particolare l'art. 5, punto 2), che prevede l'assegnazione di ulteriori risorse resesi disponibili per revoche e/o rinvenienti dalla riprogrammazione alle proposte progettuali ritenute ammissibili ma non ammesse a contributo per mancanza di risorse;

Ravvisata la necessità di assegnare le risorse finanziarie resesi disponibili a progetti ritenuti ammissibili ma non ammessi a contributo per mancanza di risorse secondo l'ordine di graduatoria;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le domande di finanziamento relative ai progetti riportati nella tabella *A*, che forma parte integrante del presente decreto nei limiti dell'importo a fianco di ciascuno indicato.

Art. 2.

I contributi saranno erogati secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto 20 settembre 1996, previa verifica delle disponibilità delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Fondo di rotazione - IGFOR - Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 7 gennaio 1998

Il capo dipartimento: LA TORRE

TABELLA *A*

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO DI CUI ALLA GRADUATORIA APPROVATA CON DECRETO MINISTERIALE 23 APRILE 1997 E PUBBLICATA NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 106 DEL 9 MAGGIO 1997.

Sottoprogramma I - Misura 3

Codice	Titolo	Soggetto proponente	Contributo concesso (Lire)
143	Area urbana Metapontum (Apollo Licio) (Tip. B)	Comune di Bernalda	2.194.200.000
144	Tempio di Hera (Tavole Palatine)	Comune di Bernalda	2.212.845.000
115	S.P. Tursi-Policoro: regimazione, barriere, segnaletica	Provincia di Matera	595.600.000
119	Variante in località «Castello»	Provincia di Matera	1.425.000.000
189	Itinerario culturale-turistico «Fiumara»	Comune di Fiumara	2.000.000.000
235	Progetto integrato Magna Grecia	Comune di Villapiana	2.106.000.000
17	Parcheggio sotterraneo a silos piazza Castello	Comune di Taranto	2.338.500.000
212	Riconversione a fini ricettivi ex scuola elementare	Comune di Marina di Gioiosa Ionica	728.000.000
201	Riqualificazione aree archeologiche con percorso attrezzato	Comune di Bruzzano Zeffirio	2.055.130.000
246	Recupero e valorizzazione area archeologica Contrada Stefanelli	Comune di Gerace	1.998.000.000
165	Il tempo ritrovato . .	Comune di Portigliola	2.148.000.000
167/b	Parco archeologico Trabocchetto	Comune di Reggio Calabria	1.715.200.000
247	Teatro all'aperto e servizi connessi	Comune di Spezzano Albanese	700.000.000
		TOTALE . . .	22.216.475.000

98A1683

DECRETO 20 febbraio 1998.

Riconoscimento di titolo di formazione professionale acquisito in Austria quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL MINISTRO DELEGATO PER IL TURISMO

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante: «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» e in particolare l'art. 11, «Attività professionali»;

Vista l'istanza in data 20 ottobre 1997 del dott. Markus Kirchler, nato a Innsbruck il 29 settembre 1958, di cittadinanza austriaca, residente in Vicovaro (Roma), e diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Austria, in data 7 maggio 1990, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica»;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 9 dicembre 1997 favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994, atteso che l'insieme delle competenze cognitive tecniche e relazionali richieste alla figura professionale di guida turistica sono strettamente correlate alle caratteristiche storiche, artistiche, economiche e culturali del territorio in cui la professione viene esercitata;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Visto che con la predetta istanza del 20 ottobre 1997 il dott. Markus Kirchler ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale misura compensativa il compimento di un tirocinio di adattamento;

Considerato che gli adempimenti relativi alla esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento sono di competenza della regione Lazio;

Vista la nota n. 739 del 9 febbraio 1998 con cui la regione Lazio - assessorato politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo, del turismo e dello sport - ufficio III, ha fornito indicazioni in ordine ai contenuti della integrazione formativa da realizzarsi tramite il tirocinio di adattamento;

Considerato che il sopra indicato dott. Markus Kirchler risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Decreta:

Art. 1.

Al dr. Markus Kirchler, nato a Innsbruck il 29 settembre 1958, cittadino austriaco, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi, da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 febbraio 1998

p. *Il Ministro:* LADU

ALLEGATO *A*

Condizioni di svolgimento del tirocinio di adattamento nell'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto legislativo n. 319/1994 da parte del dott. Markus Kirchler.

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte del dott. Markus Kirchler, nato a Innsbruck il 29 settembre 1958 e residente in Vicovaro (Roma), di seguito detto «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che il dott. Markus Kirchler risulta essere un «professionista già qualificato nel Paese di provenienza» (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue tedesco, inglese e italiano, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

Storia dell'arte e archeologia.

Carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia: età classica, medievale, moderna e contemporanea. Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte.

Con riferimento all'ambito territoriale Roma e provincia: conoscenza dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché dei musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.

Caratteri e storia del territorio.

Caratteri naturali e storici del paesaggio laziale. Paesaggio rurale e paesaggio urbano. Principali risorse ambientali, economiche e produttive del territorio laziale. La rete regionale delle comunicazioni. Con riferimento all'ambito territoriale Roma e provincia: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.

Tradizioni e manifestazioni.

Principali usi e costumi. Principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito Roma e provincia: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.

Itinerari turistici.

Conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili dei servizi pubblici e delle comunicazioni con riferimento all'ambito territoriale Roma e provincia.

Lingua italiana.

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avviene sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale Roma e provincia, che curerà l'apprendimento da parte del tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla regione Lazio la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi della autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della regione Lazio.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di sei mesi trasmetterà alla regione Lazio (assessorato politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo, del turismo e dello sport - ufficio III, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 - 00145 Roma), una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dal tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, la regione Lazio rilascerà al tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione, valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte del comune (articoli 27 e 29 della legge regionale n. 50/1985).

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 50/1985 ed è soggetto alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione comunale.

98A1681

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 18 febbraio 1998.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento degli atti, in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici del tribunale di Civitavecchia, a seguito del trasferimento nel nuovo palazzo di giustizia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note n. 3211 e n. 355 rispettivamente in data 7 gennaio 1998 e 3 febbraio 1998 del presidente della corte di appello di Roma, con le quali si comunica che gli uffici del tribunale di Civitavecchia, non sono stati in grado di funzionare nel periodo 22 dicembre 1997-23 gennaio 1998 a seguito del trasferimento nel nuovo palazzo di giustizia;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici del tribunale di Civitavecchia, nel periodo 22 dicembre 1997-23 gennaio 1998, i termini di decadenza per il compimento degli atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel predetto periodo o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 febbraio 1998

p. *Il Ministro:* MIRONE

98A1682

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 1995.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Lucera.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Lucera, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Lucera, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 ottobre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

98A1686

DECRETO 21 luglio 1997.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la sezione staccata di Ivrea nell'ambito dell'ufficio del territorio di Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE AFFARI CIVILI
E LIBERE PROFESSIONI
DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, in particolare, gli articoli 3, 14 e 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note via telematica;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 29 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, che introduce nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione per via telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio, del 12 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 5 maggio 1997, con il quale sono stati attivati, a decorrere dal 2 giugno 1997 gli uffici del territorio di Torino, Savona, Vicenza, Pesaro e Pistoia;

Visto il decreto 20 maggio 1997 del direttore generale del Dipartimento del territorio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 1997, con cui viene sostituito l'art. 3 del decreto dirigenziale 12 maggio 1997, prot. n. 8/852;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione della nuova automazione e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari devono essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirigenziali, come chiarito dall'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del capo di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con il predetto decreto interdirigenziale;

Considerato che presso la sezione staccata di Ivrea il servizio di conservazione dei registri immobiliari, già meccanizzato al 31 dicembre 1994, deve essere sostituito con la nuova automazione approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la nuova procedura di accetta-

zione di note redatte su supporto informatico, presso la sezione staccata di Ivrea, nell'ambito dell'ufficio del territorio di Torino, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 21 luglio 1997

Il direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze
VACCARI

Il direttore generale della Direzione generale affari civili e libere professioni del Ministero di grazia e giustizia
HINNA DANESI

98A1685

DECRETO 12 febbraio 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio imposta sul valore aggiunto di Agrigento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio imposta sul valore aggiunto di Agrigento ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio stesso dal 29 dicembre 1997 al 10 febbraio 1998 per trasloco dalla vecchia sede a quella di viale della Vittoria n. 19 - palazzo delle Finanze - Agrigento, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG - del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio finanziario sottoindicato è accertato come segue:

ufficio imposta sul valore aggiunto di Agrigento dal 29 dicembre 1997 al 10 febbraio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 12 febbraio 1998

Il direttore regionale: IGNIZIO

98A1656

DECRETO 25 febbraio 1998.

Approvazione del modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 1997 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 1997, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il comma 4 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'obbligo della presentazione della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili;

Visto il successivo comma 5, primo periodo, relativo all'approvazione del modello di dichiarazione, anche congiunta o riguardante i beni indicati nell'art. 1117, n. 2, del codice civile;

Considerato che occorre approvare un modello di dichiarazione per gli immobili acquistati nel corso dell'anno 1997 e per quelli per i quali, durante lo stesso anno 1997, si sono verificate modificazioni, sia sotto l'aspetto della titolarità del possesso che sotto quello della struttura o destinazione, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione anche meccanografica;

Attesa la opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello mediante l'utilizzo di stampanti laser;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 1997 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 1997, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato.

Art. 2.

1. La dichiarazione per l'anno 1997 deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. Il modello è formato da un unico foglio, largo cm 21 e alto cm 30, con due facciate. La prima facciata è riservata alla indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari; la seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.

2. Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero, eccezion fatta per la dicitura «ICI imposta comunale sugli immobili dichiarazione per l'anno 1997» che è in colore marrone (Pantone 471 U). Esso si

compone di tre esemplari identici i quali recano, rispettivamente, la seguente dicitura: «originale per il comune»; «copia per l'elaborazione meccanografica»; «copia per il contribuente».

Art. 4.

1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

Art. 5.

1. È autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. I modelli di cui al comma 1 vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «Attenzione non staccare». Sul bordo dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento».

3. I modelli di cui al comma 1 devono presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

7. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 6.

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 5, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello indicato nell'art. 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colore, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 5;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.

3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 7.

1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta; oppure tramite spedizione in busta bianca recante la dicitura «Dichiarazione ICI 1997», a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del predetto comune.

2. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

3. La data di spedizione è considerata data di presentazione.

Art. 8.

1. Con successivo decreto saranno stabiliti i termini e le modalità di trasmissione, da parte del comune, dei dati ed elementi risultanti dalle dichiarazioni.

Il presente decreto, unitamente al modello ed alle istruzioni, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1998

Il direttore generale: ROMANO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DICHIARAZIONE PER L'ANNO 1997

Istruzioni per la compilazione

I. ISTRUZIONI GENERALI

IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI

La dichiarazione Ici deve essere presentata limitatamente agli immobili, siti nel territorio dello Stato, per i quali si sono verificate variazioni nel corso dell'anno 1997.

In particolare vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione se nel '97 si è verificata una delle seguenti circostanze:

- gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione. Si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza, nonché quello del socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria, e quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto (a quest'ultimo riguardo, vedasi in Appendice la voce "Assegnatari");

- gli immobili hanno perso (oppure hanno acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'Ici;

- gli immobili hanno cambiato caratteristiche: es., terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato (o, al contrario, fabbricato divenuto area edificabile); fabbricato la cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modificazioni strutturali; appartamenti che hanno smesso di essere adibiti ad abitazione principale (o che, viceversa, sono stati destinati ad abitazione principale nel corso del '97); costruzione che ha perso la caratteristica della ruralità;

- il valore dell'area fabbricabile è variato.

ATTENZIONE

La dichiarazione va fatta anche se le variazioni, essendo avvenute verso la fine del 1997, non si riflettono sull'ammontare dell'Ici dovuta per tale anno, ma solo su quella dovuta per il '98.

NOTA:

Oltre agli immobili per i quali nel corso del '97 non sono intervenute variazioni, non vanno dichiarati:

- gli immobili comunque esenti o esclusi dall'Ici per l'intero anno 1997, anche se siano stati venduti, o se su di essi siano stati costituiti diritti reali di usufrutto, uso o abitazione. Si ricorda che l'ICI colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (per la loro definizione vedasi in Appendice la voce "Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo-definizione") per cui restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta gli immobili che non possiedono siffatte caratteristiche (per casi particolari vedasi in Appendice le voci "Terreni agricoli - casi di esenzione"; "Superficie - Trattamento fiscale"). Per informazioni sulle esenzioni vedasi le voci "Esenzioni"; "Terreni agricoli - casi di esenzione";

- i fabbricati per i quali l'unica variazione è rappresentata dall'attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale;

- i terreni agricoli per i quali l'unica variazione è rappresentata dal cambiamento del reddito dominicale;

- i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale, per i quali l'unica variazione nel corso dell'anno 1997 è data dall'attribuzione della rendita, oppure dalla annotazione negli atti catastali della "rendita proposta" a seguito dell'espletamento della procedura prevista nel regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 19 aprile 1994, oppure dalla contabilizzazione di costi aggiuntivi a quello di acquisizione, stante che tale rendita o costi incrementativi influiscono sulla determinazione del valore solo a decorrere dall'anno 1998 (ovviamente devono essere denunciati con la presente dichiarazione i fabbricati in discorso per i quali, nel corso dell'anno 1996, sia stata attribuita la rendita catastale oppure sia stata annotata negli atti catastali la predetta "rendita proposta", oppure per i quali, durante l'anno medesimo, siano stati contabilizzati costi incrementativi).

ATTENZIONE

Non costituiscono causa di variazione e quindi non determinano, di per sé, l'obbligo di presentazione della dichiarazione:

- l'assoggettamento dell'immobile ad aliquota o aliquote diverse rispetto a quella applicata per il 1996;
- l'applicazione, per l'abitazione principale, della detrazione nella misura annua superiore alle lire 200.000, oppure della riduzione dell'imposta fino alla metà, a seguito dell'apposita deliberazione adottata dal comune;
- l'applicazione della detrazione o riduzione di imposta per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dagli IACP;
- l'aumento, rispetto al 1996, del 5 per cento del valore catastale dei fabbricati e del 25 per cento di quello dei terreni agricoli;
- l'aumento del valore contabile, per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione (v. decreto Ministro finanze del 22 marzo 1997, su G.U. n. 92 del 21 aprile 1997), dei predetti fabbricati interamente posseduti da imprese.

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Quando sussiste l'obbligo, la dichiarazione deve essere presentata da chi è stato proprietario dell'immobile nel corso del '97. Se sull'immobile è stato costituito un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, la dichiarazione deve essere presentata dal titolare di questo diritto.

Per il trattamento ai fini dell'Ici dei casi di costituzione del diritto di superficie vedasi in Appendice la voce "Superficie (diritto di...)";

Nota bene:

- Il diritto di abitazione che fa scattare l'obbligo alla dichiarazione Ici è un diritto reale di godimento che non va confuso col diritto di servirsi dell'immobile per effetto di un contratto di locazione, affitto o comodato. Il locatario, l'affittuario o il comodatario non hanno alcun obbligo per quanto riguarda l'Ici;

- Anche il «nudo proprietario» non ha alcun obbligo agli effetti dell'Ici, in quanto alla dichiarazione (e, naturalmente, al pagamento dell'imposta) deve provvedere chi esercita il diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;

- Nel caso che più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile (es.: più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia, e consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare dichiarazione congiunta, purchè comprensiva di tutti i contitolari (pertanto per l'Ici la dichiarazione congiunta non è, come per l'Irpef, quella fatta dai coniugi, ma quella dei contitolari. Anche in caso di dichiarazione congiunta, peraltro, ciascuno dei contitolari sara tenuto ad effettuare un separato versamento);

- La dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all'estero, se questi posseggono immobili in Italia.

COME SI DICHIARANO LE PARTI CONDOMINIALI

Per le parti comuni dell'edificio indicate nel n. 2 dell'art. 1117 del codice civile accatastate in via autonoma (o di cui è stato chiesto l'accatastamento in via autonoma) la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condòmini. Qualora l'amministrazione riguardi più condomìni, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all'amministratore.

A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione Ici deve essere presentata, con le modalità che saranno specificate più avanti, al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati. Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata).

Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della superficie.

PAGAMENTO DELL'ICI

A differenza dell'Irpef, l'Ici viene pagata nello stesso anno a cui si riferisce e, pertanto, nell'anno 1997 l'ICI relativa a tale anno.

II. MODALITA' DI COMPILAZIONE

GENERALITA'

La prima delle due facciate del modello Ici è dedicata all'indicazione del Comune destinatario e dei dati identificativi del contribuente (e dei contitolari, laddove venga resa dichiarazione congiunta) nonché dell'eventuale "denunciante", qualora diverso dal contribuente; la seconda è destinata alla descrizione degli immobili per i quali sussiste l'obbligo della denuncia (e cioè - si ripete - non tutti gli immobili posseduti, ma solo quelli che hanno subito variazioni nel corso del '97).

Se il modello non è sufficiente ne vanno utilizzati altri avendo cura, in questo caso, di indicare, nell'apposito spazio posto in calce alla seconda facciata di ciascun modello adoperato, il numero totale dei modelli compilati.

Il modello di dichiarazione è composto di tre esemplari, di cui uno per il Comune, un secondo necessario per l'elaborazione meccanografica (i quali vanno presentati insieme secondo le modalità indicate più avanti) e un terzo riservato al contribuente. Si consiglia di cominciare da questo a compilare la dichiarazione in modo da correggere eventuali errori prima di passare alla compilazione degli altri due esemplari.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello) e ciascun esemplare deve contenere i medesimi dati; se viene utilizzata la carta carbone, deve essere assicurata la leggibilità nonchè l'esatto allineamento dei dati alle singole voci.

Si consiglia, inoltre, di conservare la "copia per il contribuente", che risulterà necessaria, oltre che per motivi di documentazione personale, per la compilazione di eventuali dichiarazioni di variazione per gli anni successivi.

I modelli possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali.

7

FRONTESPIZIO

Sul frontespizio deve essere indicato il Comune destinatario della dichiarazione (e, cioè, come già detto, quello sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati).

Nel quadro dedicato al "contribuente" (da compilare sempre) devono essere riportati i dati identificativi di chi ha posseduto, a titolo di proprietà oppure di usufrutto, uso od abitazione, nel corso dell'anno 1997, gli immobili denunciati. Il quadro è unico e serve sia per le persone fisiche che per le società, gli enti pubblici o privati, le associazioni e fondazioni, i condomìni, ecc.

Le persone non residenti in Italia devono indicare, nello spazio riservato al domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località ed indirizzo.

In caso di presentazione della dichiarazione da parte dell'amministratore del condominio per le parti comuni dell'edificio va indicato il codice fiscale del condominio e la sua denominazione nonchè, in luogo del domicilio fiscale, l'indirizzo del condominio stesso.

Il quadro intestato al "denunciante" (diverso dal contribuente) deve essere compilato nel caso che il contribuente sia deceduto ovvero sia stato privato della disponibilità dei suoi beni; in particolare il quadro va compilato: dall'erede (in caso di più eredi, saranno indicati i dati di uno di essi); dal curatore fallimentare; dal commissario liquidatore in caso di liquidazione coatta amministrativa.

Questo quadro deve essere compilato anche nei casi in cui il contribuente sia rappresentato o in forza della legge o a seguito di titolo negoziale; in particolare, va compilato: dal rappresentante legale o negoziale; dal socio amministratore; dal commissario giudiziale; dal liquidatore in caso di liquidazione volontaria; dall'amministratore del condominio. La natura della carica deve essere indicata nell'apposito rigo.

Anche nell'ipotesi di compilazione di questo secondo quadro va, comunque, sempre compilato il quadro intestato al "contribuente".

Il quadro dei "contitolari" deve essere compilato solo per gli immobili per i quali viene presentata dichiarazione congiunta.

Per l'indicazione dei dati relativi a ciascun contitolare, vedasi le corrispondenti istruzioni fornite per contribuente-dichiarante.

Regole analoghe a quelle sopraindicate per la compilazione della dichiarazione presentata dall'erede di persona fisica per conto del "de cuius" valgono nel caso di presentazione della dichiarazione in presenza di fusione o scissione. In particolare, in caso di fusione, la società incorporante (o risultante) dovrà provvedere a presentare la propria dichiarazione per denunciare l'inizio del possesso degli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di fusione ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile e dovrà inoltre provvedere a presentare la dichiarazione per conto delle società incorporate (o fuse) per denunciare la cessazione del possesso. A questi ultimi effetti, nel riquadro relativo al Denunciante andranno indicati i dati relativi al rappresentante della stessa società incorporante (o risultante); nel riquadro relativo al Contribuente andranno indicati i dati della società incorporata (o fusa) e nello spazio riservato alle Annotazioni dovranno essere fornite le ulteriori informazioni per l'individuazione della società incorporante (o risultante).

Nel caso di scissione totale, ciascuna delle società beneficiarie procederà alla presentazione della propria dichiarazione per gli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di scissione ai sensi dell'art. 2504-decies del codice civile. Una delle società beneficiarie dovrà provvedere a presentare la dichiarazione per conto della società scissa con le stesse regole di compilazione sopraindicate per il caso di dichiarazione da parte della società incorporante (o risultante) per conto della società incorporata (o fusa).

COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI

Ogni quadro descrittivo del singolo immobile si compone di tre settori. Il primo (che comprende i campi da 1 a 19) serve per indicare come si è andata modificando la titolarità di possesso e la tipologia dell'immobile nel corso dell'anno 1997; il secondo (che comprende i campi da 20 a 23) serve per indicare la situazione esistente alla data del 31 dicembre 1997; il terzo serve per indicare gli estremi del titolo di acquisto o di cessione.

La compilazione del secondo settore (intitolato "situazione al 31 dicembre 1997"), pur non essendo necessaria per la determinazione dell'imposta relativa all'anno 1997, è essenziale in quanto la sussistenza o non di variazioni nel corso dell'anno 1998, con eventuale obbligo di presentazione della relativa dichiarazione nel 1999, va verificata con riferimento alla situazione esistente nell'ultimo giorno dell'anno 1997.

Si faccia, ad esempio, l'ipotesi di un fabbricato, venduto il 20 aprile 1997 ad una per-

sona che lo ha adibito a sua abitazione principale per la restante parte dell'anno. Il venditore, nel primo settore, indicherà 4 mesi di possesso, nel secondo specificherà che il fabbricato non è più in suo possesso al 31/12/1997 evidenziando così di non avere l'obbligo di dichiararlo nel 1999.

Il compratore, nella sua dichiarazione, indicherà, nel primo settore, 8 mesi di possesso, mentre nel secondo settore specificherà che il fabbricato è destinato ad abitazione principale alla data del 31/12/1997 evidenziando così (a meno che non intervengano variazioni nell'anno 1998) che non gli incombe l'obbligo di dichiararlo nel 1999.

In Appendice, alla voce "Quadri descrittivi (compilazione)" sono riportati altri esempi che chiariscono le modalità di compilazione di questi settori.

8.1. Casi di compilazione di piu' quadri per lo stesso immobile.

Possono verificarsi casi in cui il contribuente debba utilizzare più quadri descrittivi relativamente allo stesso immobile.

Si considerino, fra le più frequenti, le seguenti ipotesi:

a) terreno agricolo al primo gennaio 1997, diventato area edificabile dal 20 settembre 1997.

Il contribuente compilerà due quadri; nel primo descriverà il terreno agricolo, indicando come periodo di suo possesso 9 mesi; nel secondo descriverà l'area edificabile, indicandone il possesso in 3 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 1997" deve essere compilato limitatamente all'area fabbricabile, essendo questa l'ultima caratteristica assunta dall'immobile (va lasciato, quindi, in bianco il predetto settore corrispondente a quello descrittivo del terreno agricolo). Per evidenziare che si tratta dello stesso immobile deve essere dato ai due quadri lo stesso numero d'ordine, con l'aggiunta di una sottonumerazione progressiva (ad esempio: il primo quadro sarà contraddistinto con il numero d'ordine 1/1; il secondo con il numero d'ordine 1/2);

b) area edificabile al primo gennaio 1997, diventata terreno agricolo dal 10 giugno 1997.

Il contribuente seguirà gli stessi criteri sovraenunciati, descrivendo nel primo quadro l'area edificabile, con un periodo di possesso di 5 mesi; nel secondo, il terreno agricolo, con un periodo di possesso di 7 mesi, e compilando il settore della "situazione al 31 dicembre 1997" solo corrispondentemente al terreno agricolo;

c) area edificabile al primo gennaio 1997, sulla quale sono stati ultimati i lavori di costruzione il 25 ottobre 1997.

Il contribuente, analogamente, compilerà due o più quadri; nel primo descriverà l'area edificabile, indicandone in 10 mesi il periodo di possesso; negli altri desctiverà i singoli fabbricati (per la nozione di fabbricato, vedere in Appendice la voce "Area fabbricabile, fabbricato, terreno agricolo") con un periodo di possesso di 2 mesi. I settori relativi alla "situazione al 31 dicembre 1997" vanno compilati limitatamente ai fabbricati. Il numero d'ordine che contraddistingue l'immobile, che ha cambiato tipologia nel tempo, sarà lo stesso e sara seguito da sottonumeri progressivi (ad esempio: 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, ecc.). Ovviamente, se l'area interessata alla costruzione e stata precedentemente dichiarata insieme ad altre aree contigue, con l'indicazione di unico valore, le aree edificabili residue devono ora essere dichiarate in separati quadri con la specificazione del relativo valore;

d) edificio relativamente al quale sono stati iniziati i lavori di demolizione il 18 dicembre 1997.

Saranno compilati due o più quadri; i primi dedicati alla descrizione dei fabbricati, costituenti l'edificio sul quale saranno successivamente iniziati i lavori di demolizione, indicandone il periodo di possesso in 12 mesi; l'ultimo dedicato alla descrizione dell'area fabbricabile, con un periodo di possesso di 0 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 1997" va compilato limitatamente a quest'ultimo quadro descrittivo dell'area;

e) fabbricato la cui quota di proprietà del 100 per cento al primo gennaio 1997 è diventata del 50 per cento a decorrere dal 5 marzo 1997.

Il contribuente compilerà due quadri; nel primo descriverà il fabbricato, indicando 2 mesi di possesso ed in 100 per cento la quota di possesso; nel secondo descriverà lo stesso fabbricato, indicando 10 mesi di possesso ed in 50 per cento la quota di possesso. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 1997" deve essere compilato soltanto relativamente al secondo quadro descrittivo dell'ultima posizione di titolarità.

8.2. Come compilare i singoli campi

Nel **campo 1** relativo alle caratteristiche dell'immobile, va indicato 1, se il quadro si riferisce ad un terreno agricolo; va indicato 2, se il quadro si riferisce ad un'area fabbricabile; va indicato 3, se il quadro si riferisce ad un fabbricato il cui valore è determinato, come sara chiarito meglio più avanti, moltiplicando la rendita catastale per 100, oppure per 50, oppure per 34, a seconda della categoria catastale di appartenenza del fabbricato; va indicato 4, se il quadro si riferisce ad un particolare tipo di fabbricato e, cioè, a quello interamente appartenente ad impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D e sfornito di rendita catastale oppure al quale sia stata attribuita la rendita, effettiva o "proposta", nel corso dell'anno 1997.

Chiaramente non può che essere indicato un solo numero; se si presenta l'esigenza di indicare piu numeri, in considerazione delle mutate caratteristiche dell'immobile nel tempo, vuol dire che ci si trova in uno dei casi per i quali è necessario utilizzare più quadri (si vedano, in proposito, i casi illustrati al punto 8.1).

Nel **campo 2** (indirizzo), va indicata l'esatta ubicazione dell'immobile descritto (località, via o piazza, numero civico, ecc.). Si raccomanda, in caso di fabbricato, di indicare, oltre alla via ed al numero civico, la scala (se ve ne sono piu) e l'interno.Non deve essere indicato il comune ove è sito l'immobile non potendo esso essere diverso da quello indicato sul frontespizio ed al quale è destinata la dichiarazione.

Nel **campo 3** deve essere indicata la partita catastale, limitatamente ai terreni, siano essi agricoli od aree fabbricabili.

Nei **campi da 4 a 7** vanno indicati gli estremi catastali dei fabbricati consistenti, rispettivamente, nella sezione (ove esistente), foglio, numero e subalterno. I predetti dati sono ricavabili dai certificati catastali.

Nei **campi 8 e 9**, in mancanza degli estremi catastali, indicare il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento. Ove il contribuente non sia in possesso degli estremi catastali nè del numero di protocollo della domanda di accatastamento, i predetti campi devono essere lasciati in bianco.

ATTENZIONE

Per i comuni nei quali è in vigore il catasto tavolare gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalità di seguito specificate:

a) Nel campo SEZIONE va riportato il codice catastale del comune;

b) Nel campo FOGLIO va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata;

c) Nel campo NUMERO va riportato il denominatore della particella frazionata ovvero il numero che identifica la particella qualora non frazionata;

d) Nel campo SUBALTERNO va riportato l'eventuale numero del "subalterno" della particella.

I campi da 4 a 7 non vanno, ovviamente, compilati se si tratta di fabbricati sforniti di rendita catastale o per i quali sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale a suo tempo attribuita.

Nei **campi 10 e 11** va indicata la categoria catastale e la classe dei fabbricati, anch'esse desumibili dai certificati catastali. Per i fabbricati sforniti di rendita o per i quali la rendita originariamente attribuita non è piu adeguata per effetto dei cennati cambiamenti intervenuti, va indicata la categoria e la classe attribuite a fabbricati similari iscritti in catasto.

Si ricorda, in proposito, che i fabbricati sono collocati in 5 gruppi catastali (A,B,C,D,E) a seconda della loro tipologia. Nell'ambito dello stesso gruppo, i fabbricati sono suddivisi, poi, in varie categorie (si veda il quadro ge-

nerale delle categorie dei fabbricati riportato in Appendice alla voce "Gruppi e categorie catastali").

Nota

I campi da 4 a 11 non vanno compilati se si tratta di fabbricato interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D, il cui valore deve essere determinato sulla base delle scritture contabili.

Nel **campo 12** deve essere barrata la casella se si tratta di immobile di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni.

Nel **campo 13** deve essere indicato il valore dell'immobile descritto nel quadro. Il valore deve essere indicato per intero, indipendentemente dalla quota e dal periodo di possesso nel corso dell'anno. È sull'intero valore, infatti, che deve essere calcolata l'imposta la quale, poi, sarà dovuta in rapporto alla quota ed ai mesi di possesso nell'anno.

Nel campo sono stati già stampati 3 zeri finali, per cui il contribuente dovrà esprimere il valore in migliaia di lire (ad esempio: se il valore è di 250 milioni, scriverà 250.000).

Per i criteri di determinazione del valore si rinvia a quanto precisato in Appendice, alla voce Valore degli immobili agli effetti dell'ICI".

Nel **campo 14** va barrata la casella se, trattandosi di fabbricato sfornito di rendita catastale o con rendita non più adeguata, il valore è stato determinato sulla base della rendita attribuita a fabbricati similari già iscritti in catasto.

Va ugualmente barrata la casella se trattasi di rendita catastale proposta" non ancora divenuta definitiva.

Nel **campo 15** va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale.

In caso di dichiarazione congiunta va, ugualmente, indicata, nel quadro descrittivo dell'immobile in contitolarità, la sola quota di possesso spettante al contribuente dichiarante. Poiché l'immobile può essere dichiarato congiuntamente, purché interamente, la somma delle quote del dichiarante e dei contitolari deve essere pari a 100.

Per le parti comuni dell'edificio, che deve dichiarare l'amministratore del condominio, va indicata come quota di possesso 100 e non va compilato il predetto quadro dei contitolari.

Nel **campo 16** vanno indicati i mesi di possesso, nel corso dell'anno 1997, a titolo di proprietà oppure di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione. Il mese nel quale la predetta titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per più di 14 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.

ATTENZIONE

I mesi di possesso possono anche essere 12 oppure 0. Si consideri, ad esempio, un immobile posseduto dal primo gennaio 1997 che sia stato venduto il 20 dicembre 1997. In tal caso il venditore dichiarerà 12 mesi di possesso, mentre il compratore, anch'egli obbligato a dichiarare l'immobile, indicherà 0 mesi di possesso.

Nei **campi 17 e 18** vanno, rispettivamente, indicati i mesi durante i quali per l'immobile descritto si sono eventualmente verificate condizioni di esclusione od esenzione dall'imposta oppure condizioni per l'applicazione di riduzioni.Per le condizioni di esclusione od esenzione vedasi quanto detto in Appendice alle voci Esenzioni" e "Terreni agricoli". Per le riduzioni di imposta si tratta di quelle previste nel comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 (come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e nel successivo articolo 9 concernenti, rispettivamente, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.

Si richiama l'attenzione sul fatto che per l'applicabilità della riduzione di imposta per i fabbricati è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo.

Si precisa, infine, che l'inagibilità od l'inabitabilità in discorso deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Nel **campo 19** va indicato l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale descritta nel quadro.

Il campo va utilizzato anche dalla cooperativa edilizia a proprietà indivisa per gli alloggi adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché dagli IACP per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice.

Per chiarire come compilare questo campo può essere utile considerare il seguente esempio, ipotizzando la detrazione nella misura annua, non aumentata dal Comune, di lire 200.000:

- abitazione di proprietà, per l'intero anno 1997, di 3 fratelli (il fratello A è proprietario per il 50%; il fratello B, per il 30%; il fratello C, per il 20%) dei quali soltanto i fratelli B e C vi hanno dimorato dal 10 gennaio 1997 fino al successivo 20 giugno.

Il fratello A non dichiarerà l'immobile in quanto per la sua quota, in assenza di altri tipi di modificazioni, non c'è stata alcuna variazione nell'anno 1997. I fratelli B e C dovranno dichiarare l'immobile essendo per le loro quote di possesso variata la situazione; il fratello B nella propria dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso e 50.000 lire di detrazione per abitazione principale; il fratello C nella sua dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 20% di quota di possesso e 50.000 lire di detrazione per abitazione principale.

Se il fratello B vuole dichiarare l'immobile anche per gli altri fratelli indicherà, nel quadro che lo descrive, 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso e 50.000 lire di detrazione per abitazione principale.Compilerà, quindi, il quadro dei contitolari, premettendo il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile in questione ed indicando il codice fiscale e l'indirizzo non solo del fratello C ma altresì del fratello A, pur non essendosi per la quota di quest'ultimo verificata alcuna variazione nell'anno 1997. Per il fratello C dovrà essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 20% e 50.000 lire di detrazione per abitazione principale; per il fratello A dovrà essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 50% e 0 lire di detrazione per abitazione principale.

Settore della SITUAZIONE AL 31.12.1997: nel richiamare quanto già detto in precedenza, si aggiunge:

nel **campo 20** va indicato [SI] o [NO] a seconda che l'immobile sia posseduto o non alla predetta data del 31 dicembre 1997. Se non è posseduto, vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se è posseduto, va indicato, nel **campo 21**, [SI] o [NO] a seconda che l'immobile, sempre alla suindicata data, sia escluso o esente dall'imposta, oppure no.Se l'immobile è escluso o esente, vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se non è escluso ne esente, va indicato, nel **campo 22**, [SI] o [NO] a seconda che competa o non la riduzione di imposta prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ovvero per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.

Nel **campo 23**, va indicato [SI] o [NO] a seconda che si tratti o non di abitazione principale.

Settore degli estremi del titolo:

In questo settore è sufficiente indicare soltanto l'Ufficio del Registro oppure l'Ufficio unico delle entrate competente alla registrazione del trasferimento, avvenuto nel corso dell'anno 1997, del diritto di proprietà ovvero del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sull'immobile descritto nel quadro.

Va barrata la **casella 24** se il contribuente ha acquistato. Va, invece, barrata la **casella 25** se il contribuente ha ceduto, anche se per causa di morte.

8.3. Modelli aggiuntivi

Se i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti, per cui devono essere utilizzati più modelli, essi vanno numerati progressivamente.

Negli appositi spazi posti in calce alla seconda facciata di ciascun modello va indicato il numero attribuito al singolo modello e il numero totale dei modelli utilizzati.

Sul frontespizio dei modelli aggiuntivi è sufficiente l'indicazione del comune destinatario della dichiarazione e il codice fiscale del contribuente.

8.4. Firma

La dichiarazione deve essere firmata, utilizzando l'apposito rigo, dalla persona indicata come contribuente" sul frontespizio della dichiarazione stessa oppure dal "denunciante" diverso dal contribuente se è stato compilato l'apposito quadro (in quest'ultimo caso se è stato indicato come denunciante un soggetto diverso dalla persona fisica, la denuncia sarà firmata dal relativo rappresentante). Analogamente vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi. Nel quadro dei contitolari, accanto ad ognuno di essi, deve essere apposta la firma del contitolare o del suo rappresentante.

III. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (MODALITA' E TERMINI)

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta.

La dichiarazione può anche essere spedita in busta bianca, a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio Tributi del predetto Comune, riportando sulla busta stessa la dicitura "Dichiarazione ICI 1997"; in tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Si raccomanda di presentare insieme, sia l'originale per il comune che la copia per l'elaborazione meccanografica.

La dichiarazione deve essere presentata nel periodo **dal 1° maggio al 30 giugno 1998**.

Per i soggetti all'IRPEG, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1997, con conseguente estensione delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e succ. modd.

Per le società di capitali ed enti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta che comprende il 31 dicembre 1997.

Eventuali differimenti dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1997 si applicano anche agli effetti della presentazione della dichiarazione ICI. In tal caso va indicata, nello spazio riservato alle "Annotazioni", la condizione che legittima il differimento.

APPENDICE

Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)

Agli effetti dell'ICI, si intende:

- per area fabbricabile, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
- per fabbricato, la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente, l'«abitazione»; la «cantina»; il «garage») cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;
- per terreno agricolo, il terreno, diverso dall'area fabbricabile, utilizzato per l'esercizio delle attività agricole (vedasi in proposito anche le voci "Esenzioni " e "Terreni agricoli").

Aree fabbricabili (tassazione in caso di utilizzazione edificatoria)

In caso di edificazione su area «vergine» dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi (ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora siffatto momento di utilizzo sia antecedente a quello della ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell'edificabilità, senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera; similmente, in caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure di recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero, se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando. Ovviamente, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato è comunque utilizzato) la base imponibile ICI è data dal valore del fabbricato.

Assegnatari

Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili diventa l'assegnatario.

Infatti il diritto dell'assegnatario, pur non potendo, civilisticamente, essere qualificato diritto di proprietà fino al pagamento dell'ultima rata di prezzo, tuttavia, sotto il profilo tributario, può essere assimilato al diritto reale di abitazione; pertanto, degradando il diritto del concedente a quello di nuda proprietà, soggetto obbligato alla dichiarazione ed al pagamento dell'ICI, quale titolare del predetto diritto reale di abitazione, è soltanto l'assegnatario fin dal momento della concessione in locazione con patto di futura vendita e riscatto.

Diversa è l'ipotesi, naturalmente, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione semplice, essendo in tal caso il locatario completamente estraneo al rapporto ICI.

Soggetto passivo dell'Ici diventa l'assegnatario anche per quanto riguarda le abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della Legge n. 1676 del 30 dicembre 1960 ed assegnate a riscatto.

Esenzioni

Sono esenti dall'Ici, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della Legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (vedasi la voce Gruppi e categorie catastali dei fabbricati");

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n.810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Per informazioni particolari riguardanti l'esenzione dei terreni agricoli, v. la voce "Terreni agricoli";

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

Gruppi e Categorie catastali dei Fabbricati

Gruppo A

Categoria A/1 - Abitazioni di tipo signorile.

» A/2 - Abitazioni di tipo civile.

» A/3 - Abitazioni di tipo economico.

» A/4 - Abitazioni di tipo popolare

» A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare.

» A/6 - Abitazioni di tipo rurale.

» A/7 - Abitazioni in villini.

» A/8 - Abitazioni in ville.

» A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

» A/10 - Uffici e studi privati.

» A/11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi.

Gruppo B

Categoria B/1 - Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme.

» B/2 - Case di cura ed ospedali (costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro).

» B/3 - Prigioni e riformatori.

» B/4 - Uffici pubblici.

» B/5 - Scuole, laboratori scientifici.

» B/6 - Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, che non hanno sede in edifici della categoria A/9.

» B/7 - Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti.

» B/8 - Magazzini sotterranei per depositi di derrate.

Gruppo C

Categoria C/1 - Negozi e botteghe.

» C/2 - Magazzini e locali di deposito.

» C/3 - Laboratori per arti e mestieri.

» C/4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi (costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro).

» C/5 - Stabilimenti balneari e di acque curative (costruiti o adattati per tali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro).

» C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse.

» C/7 - Tettoie chiuse od aperte.

Gruppo D

Categoria D/1 - Opifici.

» D/2 - Alberghi e pensioni.

» D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili.

» D/4 - Case di cura ed ospedali (se a fini di lucro).

» D/5 - Istituti di credito, cambio, ed assicurazione.

» D/6 - Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi.

» D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

» D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

» D/9 - Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio.

Gruppo E (Esenti da ICI)

Categoria E/1 - Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei.

» E/2 - Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.

» E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche.

» E/4 - Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche.

» E/5 - Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.

» E/6 - Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio.

» E/7 - Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti.

» E/8 - Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia.

» E/9 - Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.

"Orticelli" e piccoli appezzamenti

Se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'Ici: vedi voce "Terreni agricoli".

"Quadri descrittivi (compilazione)"

Per la compilazione dei quadri descrittivi degli immobili possono essere di orientamento i seguenti esempi.

Esempio 1

Fabbricato che il 10 ottobre 1997 ha perso le caratteristiche richieste dalla legge per essere escluso od esentato dall'imposta.

Il proprietario, che lo ha posseduto per l'intero anno 1997, indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e 9 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo settore, specificherà che l'immobile, ancora in suo possesso al 31/12/1997, non è escluso od esente da tassazione alla data medesima per cui, in assenza di variazioni nel corso dell'anno 1998, non sarà dichiarato nel 1999 pur continuando ad essere dovuto il versamento dell'imposta.

Esempio 2

Abitazione principale data in locazione il 10 aprile 1997.

Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e la detrazione di lire 50.000 (o la maggiore detrazione eventualmente deliberata dal comune) mentre, nel secondo settore, specificherà che il fabbricato non è più abitazione principale al 31.12.'97 per cui, in assenza di successive variazioni, nell'anno 1998 sarà versata l'imposta senza detrazione e non verrà presentata, per il fabbricato medesimo, la dichiarazione nel 1999.

Esempio 3

Fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto utilizzato a decorrere dal 10 novembre 1997.

Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e 10 mesi di riduzione, mentre, nel secondo settore, specificherà che il fabbricato non ha, alla data del 31/12/1997, le caratteristiche per godere della riduzione per cui, permanendo tale situazione, nel corso dell'anno 1998 sarà versata l'imposta per intero ed il fabbricato non sarà dichiarato nel 1999.

Altre ipotesi possono verificarsi in relazione alle variazioni che influiscono sull'ammontare dell'imposta dovuta solo a partire dal 1998. Così, ad esempio, per l'immobile per il quale soltanto a partire dal 23 dicembre 1997 si sono verificate le condizioni di esclusione od esenzione da ICI, il proprietario che l'ha posseduto per l'intero anno indicherà, nel primo settore, 0 mesi di esclusione od esenzione, mentre, nel secondo settore, specificherà che l'immobile è escluso od esente al 31/12/1997, evidenziando in tal modo che, permanendo tale situazione nell'anno 1998, non sarà presentata la dichiarazione nel 1999.

Inversamente, per l'immobile che soltanto dal 22 dicembre 1997 ha perso le caratteristiche di esclusione od esenzione, il suo proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo, specificherà che l'immobile non gode di alcuna esclusione od esenzione al 31/12/1997, preannunciando così, in mancanza di variazioni, il pagamento dell'imposta per l'anno

1998 e l'assenza dell'obbligo della dichiarazione nel 1999.

Superficie, diritto di - (trattamento fiscale)

Come è noto, per effetto della costituzione del diritto di superficie la proprietà della costruzione rimane distinta e separata rispetto alla proprietà del suolo sottostante alla costruzione medesima.

Durante il periodo che va dalla data di costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione della costruzione, e quindi anche nel corso dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI è costituita soltanto dal valore venale in comune commercio del suolo sul quale si sta costruendo, il quale è considerato comunque area fabbricabile; obbligato alla presentazione della dichiarazione ed al versamento dell'imposta è, per detto periodo, il proprietario del suolo, il quale può rivalersi dell'imposta pagata sul soggetto cui è stato concesso il diritto di superficie.

A decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI è costituita dal valore del fabbricato; soggetto passivo ICI, a decorrere da tale data, diventa il proprietario del fabbricato. A decorrere dalla data stessa il proprietario del suolo sottostante alla costruzione realizzata non è più soggetto passivo Ici per tale suolo in quanto trattasi di immobile non avente le caratteristiche né di area edificabile né di terreno agricolo (e come tale, quindi, escluso dall'Ici).

Gli stessi criteri vanno seguiti nel caso in cui il Comune concede, sulle aree di cui è proprietario, a terzi (normalmente, cooperative edilizie) il diritto di realizzare la costruzione di case di tipo economico e popolare, in quanto nella fattispecie viene a configurarsi la costituzione di un diritto di superficie il quale normalmente ha la durata di 60 oppure 99 anni. Pertanto, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, il soggetto passivo ICI sul valore del fabbricato è la cooperativa, che ne è proprietaria.

Nella fase antecedente (che va dalla data della concessione fino al momento della ultimazione dei lavori di costruzione) il Comune, che dovrebbe essere soggetto all'ICI sul valore dell'area concessa in quanto proprietario della stessa, normalmente non lo è stante che nella generalità dei casi si tratta di aree ubicate interamente o prevalentemente sul territorio del Comune concedente, per cui non avendo il Comune pagato l'imposta non può, ovviamente, rivalersi sulla cooperativa (si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell' art. 4 del Decreto Legislativo n.504/1992, l'ICI non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio).

Terreni agricoli (casi di esenzione)

Nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14/6/93, predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art. 7, lettera h), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale.

Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla «PD», significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici locali competenti.

Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette province o regione che delimitino le zone agricole svantaggiate in modo diverso da quello risultante dall'elenco allegato alla circolare citata.

All'elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile (v. la voce "Area fabbricabile, fabbricato, terreno agricolo") in quanto tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità dell'utilizzo medesimo, devono essere tassati non come terreni agricoli bensì come aree edificabili. L'unica eccezione è data dai terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Questi terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le predette condizioni, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi può operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione in Comuni compresi nell'elenco allegato.

Non sono, altresì, interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del Codice Civile) di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura: appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni «incolti») e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole.

Non sono egualmente interessati all'elenco i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti (cosiddetti "orticelli") coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa.

I terreni del primo e del secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione di legge restano oggettivamente esclusi dal campo di applicazione dell'Ici.

Terreni incolti

Se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'Ici: vedi voce "Terreni agricoli".

Valore degli immobili agli effetti dell'Ici

1.Fabbricati

Per i fabbricati (intendendosi per tali le singole unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano e quindi anche, distintamente, l'abitazione, la cantina, il garage, cui sia stata attribuita o, in caso di non ancora avvenuta iscrizione in catasto, sia attribuibile un'autonoma rendita catastale) il valore è costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata:

- per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

Se il fabbricato è sfornito di rendita oppure se la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente dovrà far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari.

Le rendite da assumere per l'anno 1997 sono quelle in vigore per l'anno 1996 aumentate del cinque per cento.

Nota

Le operazioni di moltiplicazione illustrate sopra vanno effettuate sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza nè gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito, nè il reddito effettivo. Così, ad esempio, se la rendita catastale di una abitazione, aumentata del 5 per cento, è di 2.100.000, il valore sara sempre di 210.000.000, sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno).

1.1 Fabbricati di interesse storico o artistico

Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1º giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni, si assume la rendita (ovviamente, aumentata del 5 per cento), determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto, con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione.

1.2 Fabbricati delle imprese

Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale, i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale oppure ai quali sia stata attribuita la rendita, effettiva o "proposta", nel corso dell'anno 1997. Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti. Si ricorda che il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui i predetti fabbricati siano di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e succ. modificazioni.

2. Aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

3.Terreni agricoli

Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75. Il reddito dominicale da assumere per l'anno 1997 e quello derivante dall'applicazione delle tariffe d'estimo approvate con D.M. 7 febbraio 1984 (e che hanno avuto effetto a decorrere dal primo gennaio 1988) aumentato del 25 per cento.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
DICHIARAZIONE PER L'ANNO
1997

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio) ____________ Telefono PREFISSO ____ NUMERO ____

Cognome ____________
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome ____________ Data di nascita GIORNO ____ MESE ____ ANNO ____ Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita ____________ Prov. ____

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Frazione, via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____ Prov. ____

DENUNCIANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale ____________ Natura della carica ____________

Cognome e nome ____________
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Domicilio fiscale
Frazione, via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____ Prov. ____

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (1) | Codice fiscale | Domicilio fiscale (o Sede legale): Frazione, via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 1997: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____

FIRMA ____

N. d'ordine (1) | Codice fiscale | Domicilio fiscale (o Sede legale): Frazione, via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 1997: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____

FIRMA ____

N. d'ordine (1) | Codice fiscale | Domicilio fiscale (o Sede legale): Frazione, via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 1997: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____

FIRMA ____

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

ATTENZIONE: **Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Mobilart» società cooperativa a responsabilità limitata, in Amelia, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 ottobre 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Mobilart» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Amelia (Terni), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Mobilart» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Amelia (Terni), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Spagnoli in data 19 gennaio 1989, repertorio n. 25465, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la dott.ssa Sabrina Argenti, nata a Terni il 30 dicembre 1969 e residente a Terni in viale Trento n. 56, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A1687

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Serie», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 dicembre 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Serie», B.U.S.C. numero 5752/217464, con sede in Molfetta, costituita per rogito dott. Ignazio Ancona in data 21 febbraio 1986, rep. n. 225, registro imprese n. 7375 tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1607

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Ecos», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 27 marzo 1997 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Ecos», B.U.S.C. numero 6119/228367, con sede in Molfetta, costituita per rogito dott. Della Ratta Concetta Adriana in data 17 aprile 1987, rep. n. 3622, registro imprese n. 8217 tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1608

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Edi.S.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 18 marzo 1997 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Edi.S.», B.U.S.C. numero 3310/152446, con sede in Bari, costituita per rogito dott. Pietro Albenzio in data 23 aprile 1976, rep. n. 13329, registro imprese n. 8788 tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1609

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Murgia», in Cassano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 6 dicembre 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova Murgia», B.U.S.C. n. 4954/193448 con sede in Cassano, costituita per rogito dott. De Luise Antonio in data 10 giugno 1982, rep. n. 21518, registro imprese n. 14168 tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1610

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Mixermedia», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 novembre 1996 e successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Mixermedia», B.U.S.C. n. 5137/200596 con sede in Bari, costituita per rogito dott. Alfredo Polito in data 6 giugno 1983, rep. n. 112270, registro imprese n. 15100 tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1611

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «L'Andriese», in Andria.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 gennaio 1996 e successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «L'Andriese», B.U.S.C. n. 4115/169972 con sede in Andria, costituita per rogito dott. Giuseppe Tedone in data 16 maggio 1979, rep. n. 13525, registro imprese n. 3993 tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1612

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Centro culturale Thomas More», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 5 novembre 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

Società cooperativa «Centro culturale Thomas More» B.U.S.C. n. 4803/189086 con sede in Bari, costituita per rogito dott. Enrico Amoruso in data 5 giugno 1981, rep. n. 19186, registro imprese n. 13567 tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1613

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Arte e lavoro», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 7 ottobre 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Arte e Lavoro», B.U.S.C. n. 5103/199312 con sede in Bari, costituita per rogito dott. Giovanni Tatarano in data 18 maggio 1983, rep. n. 5774, registro imprese n. 15020-*bis* tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1614

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 25 febbraio 1998.

Modificazioni agli articoli 16 e 17 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo del proprio regolamento interno pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 5 maggio 1988;

Nella seduta del 25 febbraio 1998;

Ha deliberato

di apportare modifiche agli articoli 16 e 17 del regolamento interno a seguito delle quali il testo di detti articoli è formulato come segue:

Art. 16.

Pubblicità delle sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Quando ricorrono motivi di sicurezza, ovvero quando sulle esigenze di pubblicità, prevalgano ragioni di salvaguardia del segreto della indagine penale o di tutela della riservatezza della vita privata del magistrato o di terzi in particolare nel caso di trattamento di dati sensibili ai sensi dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le sedute non sono pubbliche. In tali casi, l'esclusione della pubblicità della seduta o di parti di essa è deliberata su proposta delle singole commissioni o di almeno tre componenti del Consiglio. La delibera è adottata in assenza di pubblico, immediatamente prima dell'esame della questione e con la maggioranza pari a due terzi dei voti espressi.

3. L'esclusione della pubblicità della seduta o di parti di essa comporta l'allontanamento del pubblico dalla sala ove si svolge la seduta e la cessazione delle riprese televisive, della registrazione e della trasmissione radiofonica.

4. Quando la seduta è pubblica, l'accesso della stampa e del pubblico può essere limitato a locali separati collegati all'aula da impianti audiovisivi a circuito chiuso. Il vicepresidente determina le modalità e le limitazioni dell'accesso in conformità alle indicazioni di massima del Consiglio.

5. La norma del primo comma non si applica alle sedute delle commissioni.

Art. 17.

Resoconto sommario delle sedute

1. Quando le sedute sono pubbliche, dei lavori dell'assemblea è compilato, a cura della segreteria e dell'ufficio stampa, il resoconto sommario contenente la sintesi degli interventi, le dichiarazioni di voto, il risultato della votazione e, in caso di appello nominale, il voto espresso da ciascun componente.

2. Il Consiglio, quando delibera che la seduta o parti di essa non siano pubbliche, può altresì stabilire che il resoconto contenga esclusivamente la deliberazione adottata, il risultato della votazione e, in caso di appello nominale, il voto espresso da ciascun componente.

3. Per la compilazione dei resoconti il Consiglio può fare ricorso a resocontisti, ai sensi dell'art. 15 del regolamento di amministrazione e contabilità.

Roma, 25 febbraio 1998

Il Vice Presidente: GROSSO

98A1738

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visti il decreto ministeriale 30 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1994, con il quale sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico relativamente ai diplomi universitari afferenti alla facoltà di farmacia;

Vista la proposta di modifica di statuto, formulata dalle autorità accademiche di questa Università, relativa all'istituzione del diploma universitario in Informazione scientifica sul farmaco;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 giugno 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

2. È istituito il diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco, afferente alla facoltà di farmacia.

3. È contestualmente emanato lo statuto del diploma di cui al precedente comma 2 del presente articolo. Il predetto statuto è riportato in allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Art. 2.

Il presente decreto, in vigore dall'anno accademico 1997/98, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Pisa, 31 ottobre 1997

Il rettore: MODICA

DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO

Art. 1.

Presso la facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Pisa è istituito, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, il corso di diploma universitario in «Informazione scientifica sul farmaco», di durata triennale.

Tale corso ha lo scopo di fornire agli studenti un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifici settori dell'area farmaceutica.

Al compimento del ciclo di studi viene conferito il titolo di diploma in «Informazione scientifica sul farmaco».

Art. 2.

Accesso al diploma

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero di iscritti al corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di aminissione vengono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 3.

Corsi di laurea e di diploma affini. Riconoscimenti

Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma in «Informazione scientifica sul farmaco» è dichiarato affine al corso di laurea della facoltà di cui alla tabella XXVII del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1989, n. 109), modificata con decreto ministeriale 30 giugno 1995 (*Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1996, n. 41).

I corsi di diploma affini al medesimo corso di laurea sono affini tra loro.

Nei trasferimenti tra corsi di diploma universitario e tra corsi di laurea e di diploma, come anche nelle iscrizioni ad altro corso di coloro che hanno già conseguito un titolo di diploma o di laurea, la facoltà riconosce gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di provenienza considerando la loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione prevista dal corso al quale è richiesto il trasferimento o l'iscrizione. Inoltre la facoltà indica l'anno di iscrizione che, nel caso di diplomati che si iscrivono ad un corso di laurea affine, deve essere di norma il terzo.

Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto dei criteri seguenti:

a) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza ed aventi uguale denominazione e annualità nel corso affine al quale si chiede l'iscrizione o il trasferimento. Nei passaggi tra corsi non affini si tiene conto degli insegnamenti che nella sede sono riconosciuti validi nei passaggi tra i due corsi di laurea della facoltà;

b) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza per i quali, in assenza dei requisiti indicati in *a)*, sia possibile, a giudizio della facoltà, sostenere un esame integrativo;

c) il numero di insegnamenti di cui ai punti *a)* e *b)* che può essere riconosciuto all'atto dell'iscrizione di un diplomato ad un corso di laurea affine varia da un minimo di cinque ad un massimo di sette annualità, considerando due insegnamenti semestrali equivalenti ad un insegnamento annuale. Di tali disposizioni si dovrà tener conto nei trasferimenti dal corso di diploma a quello di laurea.

Art. 4.

Articolazione del corso di studi

L'attività didattica complessiva comprende lezioni ed esercitazioni pratiche.

Le attività pratiche possono essere svolte presso qualificati enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate apposite convenzioni.

Le attività pratiche e di laboratorio non possono essere superiori ad un terzo delle attività didattiche complessive.

Il corso di diploma è costituito da un numero di insegnamenti pari a quindici annualità con un numero di esami convenzionali non superiore a quindici. L'accertamento del profitto dei corsi integrati (anche se svolti da più docenti) viene effettuato con un unico esame.

Un numero di annualità pari ad otto è costituito da insegnamenti «istituzionali» facenti parte ciascuno di uno specifico gruppo disciplinare secondo quanto indicato nello specifico diploma.

Gli insegnamenti istituzionali, per l'aliquota eccedente le cinque annualità monodisciplinari, possono essere impartiti come corsi integrati di discipline appartenenti ad uno o più gruppi concorsuali.

La scelta degli insegnamenti istituzionali dall'elenco di discipline riportate nei singoli gruppi concorsuali indicati per il diploma in «Informazione scientifica sul farmaco», risponde alle esigenze di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico di tali principi e contenuti per l'approfondimento degli altri insegnamenti del corso di diploma.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica in lingua inglese. Tale capacità sarà accertata con modalità che saranno definite dal consiglio di facoltà.

Le rimanenti annualità, fino alla concorrenza di quindici, sono costituite da insegnamenti «caratterizzanti» il corso di diploma.

Tali annualità, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/1990, sono ripartite per aree disciplinari secondo i rapporti specificati nella tabella riferita al diploma e riportata al successivo art. 5. I relativi insegnamenti potranno essere strutturati sia come corsi monodisciplinari che come corsi integrati.

Il consiglio di facoltà, nell'attivare il corso degli studi, potrà discostarsi dalle indicazioni della tabella attivando insegnamenti alternativi in base a particolari esigenze culturali e professionali, per un numero di annualità non superiori a tre.

Art. 5.

Ordinamento didattico

La tabella che segue riporta il *curriculum* del corso di diploma in «Informazione scientifica sul farmaco». In essa sono indicate le specifiche competenze dei diplomati, le aree disciplinari con le relative annualità e gli insegnamenti utili alla formazione della figura professionale. Le discipline riportate nella tabella hanno mero carattere esemplificativo non vincolante.

L'obiettivo del corso di diploma è quello di formare operatori aventi conoscenze culturali di base e competenze professionali specifiche utili a svolgere attività di informazione scientifica sulle specialità medicinali, sui presidi medico-chirurgici e sui prodotti dietetici allo scopo di far conoscere periodicamente agli operatori sanitari, nei settori pubblico e privato, le caratteristiche e le proprietà dei medicamenti, onde assicurare il corretto impiego, secondo quanto previsto dalla legge n. 833/1978 istitutiva del Sistema sanitario nazionale e dal decreto del Ministero della sanità 23 giugno 1981.

Tale diploma è considerato affine al corso di laurea in farmacia.

Il numero di annualità, gli insegnamenti e la loro appartenenza e distribuzione tra le diverse aree scientifico-disciplinari sono riportati in tabella.

Tipo	Codice	Gruppo disciplinare	N. annualità	Esempi discipline
Ist.	E09A	Anatomia umana	1	Anatomia umana
Ist.	E05A	Biochimica	1	Chimica biologica
Ist.	C03X	Chimica generale inorg.	1	Chimica generale inorg.
Ist.	C05X	Chimica organica	1	Chimica organica
Ist.	E04A	Fisiologia generale	1	Fisiologia generale
Ist.	F04A	Patologia generale	1	Patologia generale
Ist	A02A	Istituz. matematica	1	Matematica e fisica
	S01B	Statistica		
	B01B	Fisica generale		
Ist.	F22A	Igiene	1	Microbiologia, igiene
	F05X	Microbiologia applicata		
Carat.	C07X	Chimico farmaceutico	2	Chimica dei medicinali I e II
Carat.	C08X	Farmaceutico tecnologico applicativo	1	Forme farmaceutiche
Carat.	E07X	Farmacologia	2	Farmacologia e tossicologia, farmacoterapia
Carat.			2	Insegnamenti caratterizzanti di sede

Art. 6.

Esame di diploma

L'esame di diploma consiste in un colloquio tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in tale colloquio potrà anche essere discusso un eventuale elaborato finale.

Art. 7.

Regolamento del corso di diploma

Il consiglio di facoltà determina, con apposito regolamento ed in conformità con il regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare nel regolamento sarà indicato il piano di studi nel rispetto dei vincoli di cui agli articoli 4 e 5.

Nel piano di studi saranno individuati:

gli insegnamenti «istituzionali» e «caratterizzanti» definiti dall'art. 4, specificandone il carattere monodisciplinare o integrato. Di questi corsi dovrà essere indicata la durata annuale (almeno 70 ore) o semestrale (almeno 35 ore), oltre al numero di ore di esercitazioni pratiche destinato a ciascun insegnamento;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri) e le relative propedeuticità;

le prove di valutazione degli studenti e la composizio delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione agli anni successivi al primo.

98A1689

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 ottobre 1995, con il quale è stata ridefinita la tab. IX dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di laurea in lingue e letterature straniere;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 27 febbraio 1997 con il quale sono stati corretti alcuni errori materiali contenuti nella predetta tabella IX;

Preso atto che presso l'Ateneo sono attualmente attivati due corsi di laurea in lingue e letterature straniere, di cui uno istituito nel 1993 in esecuzione del piano di sviluppo dell'Università 1991/93;

Viste le delibere con le quali le autorità accademiche dell'Università degli studi di Milano hanno proposto l'unificazione dei due corsi di laurea in lingue e letterature straniere in vista anche della prossima costituzione, come da piano di sviluppo, di una specifica facoltà di lingue, deliberando nel contempo il recepimento della nuova tabella IX;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «autonomia didattica-regime transitorio» del 5 agosto 1997;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. 2678 in data 17 ottobre 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Art. 1.

Al titolo VI «facoltà di lettere e filosofia», gli articoli da 63 a 67, relativi al primo corso di laurea in lingue e letterature straniere, sono soppressi e sono sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli.

LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Art. 63 *(Accesso e finalità del corso di laurea).* — L'accesso al corso di laurea in lingue e letterature straniere è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di laurea ha lo scopo di assicurare la preparazione per le funzioni ed attività che possono essere svolte dai laureati del settore delle lingue moderne eventualmente definite dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali pertinenti all'ambito delle lingue e delle letterature, culture, istituzioni e civiltà straniere, necessarie per operare nella scuola di ogni ordine e grado, nell'editoria, nel turismo, nei rapporti internazionali, nella promozione della cultura italiana all'estero e nell'informazione.

Art. 64 *(Aree disciplinari caratterizzanti).* — Le aree disciplinari caratterizzanti il corso di laurea in lingue e letterature straniere, in prima applicazione, sono le seguenti (1):

Lingue e letterature straniere:

Anglistica:

L18A - Lingua e letteratura inglese;

L18B - Lingue e letterature nordamericane;

L18C - Linguistica inglese;

L20A - Filologia germanica;

L28X - Traduzione lingua inglese.

---

(1) Le aree sono individuate sulla base dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari così come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994. I settori — ove non ulteriormente specificato — si intendono comprensivi di tutti gli insegnamenti ivi indicati.

Francesistica:

L10A - Filologia romanza;

L16A - Lingua e letteratura francese;

L16B - Linguistica francese;

L29X - Traduzione lingua francese.

Germanistica:

L19A - Lingua e letteratura tedesca;

L19B - Linguistica tedesca;

L20A - Filologia germanica;

L20C - Lingua e letteratura olandese e fiamminga;

L30X - Traduzione lingua tedesca;

L36X - Traduzione lingua olandese.

Iberistica:

L10A - Filologia romanza;

L10B - Lingua e letteratura catalana;

L17A - Lingua e letteratura spagnola;

L17B - Lingue e letterature ispano-americane;

L17C - Linguistica spagnola;

L17D - Lingua e letteratura portoghese e brasiliana;

L31X - Traduzione lingua spagnola;

L41X - Traduzione lingua portoghese.

Scandinavistica:

L20A - Filologia germanica;

L20B - Lingue e letterature nordiche;

L39X - Traduzione lingua danese.

Slavistica:

L06D - Civiltà bizantina;

L21A - Filologia slava;

L21B - Lingue e letterature slavo-orientali;

L21C - Lingue e letterature slave meridionali;

L21D - Lingue e letterature slavo-occidentali;

L32X - Traduzione lingua russa;

L37X - Traduzione lingua serbo-croata;

L38X - Traduzione lingua slovena;

M02B - Storia dell'Europa orientale.

Italianistica:

L11A - Linguistica italiana;

L12A - Letteratura italiana;

L12B - Letteratura italiana moderna e contemporanea.

Scienze storiche:

M01X - Storia medievale;

M02A - Storia moderna;

M02B - Storia dell'Europa orientale;

M04X - Storia contemporanea;

M03B - Storia del cristianesimo e delle chiese;

M03C - Storia del cristianesimo antico e medievale;

M08E - Storia della scienza;

Q01B - Storia delle dottrine politiche;

Q03X - Storia e istituzioni delle americhe;

Q04X - Storia delle relazioni internazionali.

Scienze del linguaggio:

L09A - Glottologia e linguistica;

L10D - Linguistica romanza;

L11A - Linguistica italiana;

L14B - Semitistica;

L14C - Ebraico;

L14D - Lingua e letteratura araba;

L16B - Linguistica francese;

L17A - Lingua e letteratura spagnola (dialettologia spagnola);

L17B - Lingue e letterature ispano-americane (dialettologia ispano-americana);

L17C - Linguistica spagnola;

L17D - Lingua e letteratura portoghese e brasiliana (lingua portoghese, storia della lingua portoghese);

L18C - Linguistica inglese;

L19B - Linguistica tedesca;

L21A - Filologia slava (linguistica slava);

L21B - Lingue e letterature slavo-orientali (linguistica russa);

L21D - Lingue e letterature slavo-occidentali (storia della lingua ceca; storia della lingua polacca);

M07E - Filosofia del linguaggio.

Scienze glottodidattiche:

L09A - Glottologia e linguistica;

L09H - Didattica delle lingue moderne;

L16B - Linguistica francese;

L17C - Linguistica spagnola;

L17D - Lingue e letteratura portoghese e brasiliana (didattica della lingua portoghese);

L18C - Linguistica inglese;

L19B - Linguistica tedesca;

L21B - Lingue e letterature slavo-orientali (didattica della lingua russa);

M09A - Pedagogia generale.

Scienze filologiche:

L06D - Civiltà bizantina;

L08A - Filologia classica;

L10A - Filologia romanza;

L16A - Lingua e letteratura francese (filologia francese);

L16B - Linguistica francese (filologia francese);

L17A - Lingua e letteratura spagnola (filologia ispanica);

L18A - Lingua e letteratura inglese (filologia inglese);

L20A - Filologia germanica;

L21A - Filologia slava;

M12B - Paleografia.

Scienze della letteratura:

L12D - Letterature comparate;

L12C - Critica letteraria;

L16A - Lingua e letteratura francese;

L17A - Lingua e letteratura spagnola;

L18A - Lingua e letteratura inglese;

L19A - Lingua e letteratura tedesca;

M07D - Estetica;

M13X - Bibliografia e biblioteconomia.

Scienze storico-culturali:

L26A - Discipline dello spettacolo;

M03A - Storia delle religioni;

M03B - Storia del cristianesimo e delle chiese;

M03C - Storia del cristianesimo antico e medievale;

M05X - Discipline demoetnoantropologiche;

M08E - Storia della scienza;

M08A - Storia della filosofia;

M13X - Bibliografia e biblioteconomia.

Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:

L16A - Lingua e letteratura francese (storia del teatro francese);

L17A - Lingua e letteratura spagnola (storia del teatro spagnolo);

L18A - Lingua e letteratura inglese (storia del teatro inglese);

L18B - Lingue e letterature nord-americane (storia del teatro nord-americano);

L19A - Lingua e letteratura tedesca (storia del teatro tedesco);

L26B - Cinema e fotografia;

L25A - Storia dell'arte medievale;

L25B - Storia dell'arte moderna;

L25C - Storia dell'arte contemporanea;

L25D - Museologia e critica artistica e del restauro;

L26A - Discipline dello spettacolo;

L27A - Storia della musica antica medievale e rinascimentale;

L27B - Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea.

Scienze della comunicazione:

L09A - Glottologia e linguistica;

L28X - Traduzione lingua inglese;

L29X - Traduzione lingua francese;

L30X - Traduzione lingua tedesca;

L36X - Traduzione lingua olandese;

L31X - Traduzione lingua spagnola;

L41X - Traduzione lingua portoghese;

L39X - Traduzione lingua danese;

L32X - Traduzione lingua russa;

L37X - Traduzione lingua serbo-croata;

L38X - Traduzione lingua slovena;

M07E - Filosofia del linguaggio.

Scienze geografiche:

M06A - Geografia;

M06B - Geografia economico-politica.

Scienze dell'educazione:

M09A - Pedagogia generale;

M09B - Storia della pedagogia;

M09C - Didattica;

M10A - Psicologia generale;

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B - Psicologia sociale;

M11D - Psicologia dinamica.

Scienze filosofiche:

M07A - Filosofia teoretica;

M07B - Logica e filosofia della scienza;

M07C - Filosofia morale;

M07D - Estetica;

M07B - Filosofia del linguaggio;

M08A - Storia della filosofia;

M08B - Storia della filosofia antica;

M08C - Storia della filosofia medievale;

M08D - Storia della filosofia arabo-islamica;

M08E - Storia della scienza.

Lingue e culture classiche:

L06C - Lingua e letteratura greca;

L06D - Civiltà bizantina;

L07A - Lingua e letteratura latina;

L07B - Letteratura latina medievale e umanistica;

L08A - Filologia classica;

M03A - Storia delle religioni.

Art. 65 *(Organizzazione degli studi)*. — Il corso di studi ha una durata di quattro anni ed è articolato in due bienni, il primo è comune, mentre il secondo si articola in tre indirizzi:

filologico-letterario;

linguistico-glottodidattico;

storico-culturale.

L'ordinamento didattico prevede diciannove esami orali, piu sette esami scritti, distribuiti fra non meno di dieci discipline diverse. Tra gli esami previsti, quattro devono essere della lingua e letteratura fondamentale (quadriennale), tre della lingua e letteratura secondaria (triennale), con le relative prove scritte.

Gli scritti della lingua triennale sono equipollenti agli scritti dei primi tre anni della corrispondente lingua quadriennale. Per le prove orali potrà essere richiesta da parte di ciascun settore linguistico una eventuale integrazione da concordare con il docente.

Nell'ambito dei soli indirizzi filologico-letterario e linguistico-glottodidattico è possibile sostenere due esami di una terza lingua straniera.

L'ambito delle tesi di laurea sarà in rapporto all'indirizzo scelto.

a) Indirizzo filologico-letterario: la scelta di questo indirizzo prefigura una specializzazione nelle discipline attinenti allo studio del testo letterario, della sua struttura e della sua storia. La scelta della tesi di laurea va effettuata fra le discipline letterarie e filologiche dell'area della lingua quadriennale, delle aree delle scienze filologiche, dell'italianistica, delle scienze della letteratura.

b) Indirizzo linguistico-glottodidattico: questo indirizzo è caratterizzato da una maggiore attenzione alle problematiche dell'insegnamento di lingue straniere nelle scuole di vario ordine, e dall'approfondimento degli aspetti più specificatamente linguistici della lingua e letteratura di specializzazione. La scelta della tesi di laurea nell'ambito di questo indirizzo sarà limitata alle discipline delle aree della lingua e letteratura quadriennale (escludendo per «slavistica» M02B storia dell'Europa orientale), delle scienze del linguaggio, delle scienze glottodidattiche e delle scienze della comunicazione.

c) Indirizzo storico-culturale: questo indirizzo è volto ad approfondire ambiti che, rimanendo collegati alla lingua e letteratura di specializzazione, riguardino aspetti della storia e della cultura dei paesi ove la lingua di specializzazione è parlata; esso si articola in tre specializzazioni:

storica;

geografica;

artistica.

La tesi di laurea nell'ambito di questo indirizzo andrà scelta tra le discipline delle aree della lingua e letteratura quadriennale (con l'esclusione dei seguenti settori: L10A, L16B, L18C L20A, L28X, L29X, L19B, L30X, L36X, L31X, L41X, L39X, L21A, L32X, L37X, L38X), delle scienze storiche, delle scienze storico-culturali, delle scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo, delle scienze geografiche.

Art. 66 *(Curriculum didattico).* — Nel manifesto degli studi di cui all'art. 70, relativamente agli esami a scelta guidata, il consiglio del corso di laurea stabilirà, per i settori scientifico-disciplinari e gli insegnamenti in essi compresi, priorità ed eventuali ulteriori suddivisioni che potranno differire da un settore linguistico all'altro.

Primo biennio:

Sono esami fondamentali (obbligatori del primo biennio):

lingua e letteratura quadriennale I e II (scritto e orale);

lingua e letteratura triennale I e II (scritto e orale);

letteratura italiana (con prova scritta propedeutica);

1 esame di scienze storiche (storia medievale, moderna o contemporanea);

1 esame di scienze del linguaggio (glottologia o linguistica generale);

1 esame dell'area della lingua quadriennale (settori scientifico-disciplinari L10A, L16A, L16B, L10B, L17A, L17B, L17C, L17D, L18A, L18B, L18C, L19A, L19B, L20A, L20B, L20C, L06D, L21A, L21B, L21C, L21D, L28X, L29X, L30X, L36X, L31X, L41X, L39X, L32X, L37X, L38X, M02B);

1 esame a scelta tra le seguenti aree disciplinari:

italianistica (settori scientifico-disciplinari L11A, L12A, L12B);

lingua triennale (settori scientifico-disciplinari L10A, L16A, L16B, L10B, L17A, L17B, L17C, L17D, L18A, L18B, L18C, L19A, L19B, L20A, L20B, L20C, L06D, L21A, L21B, L21C, L21D, L28X, L29X, L30X, L36X, L31X, L41X, L39X, L32X, L37X, L38X, M02B);

scienze del linguaggio (settori scientifico-disciplinari L09A, L10D, L11A, L14B, L14C, L14D, L16B, L17A, L17B, L17C, L17D, L18C, L19B, L21A, L21B, L21D, M07E);

scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo (settori scientifico-disciplinari L16A, L17A, L18A, L18B, L19A, L26B, L25A, L25B, L25C, L25D, L26A, L27A, L27B);

scienze filologiche (settori scientifico-disciplinari L06D, L08A, L10A, L16A, L16B, L17A, L18A, L20A, L21A, M12B);

scienze filosofiche (settori scientifico-disciplinari M07A, M07B, M07C, M07D, M07E, M08A, M08B, M08C, M08D, M08E);

scienze geografiche (settori scientifico-disciplinari M06A, M06B);

scienze della letteratura (settori scientifico-disciplinari L12C, L12D, L16A, L17A, L18A, L19A, M07D, M13X).

Secondo biennio:

a) esami comuni a tutti gli indirizzi:

lingua e letteratura quadriennale III e IV (scritto e orale);

lingua e letteratura triennale III (scritto e orale);

b) esami relativi ai singoli indirizzi:

indirizzo filologico-letterario:

filologia romanza, filologia germanica, filologia slava a seconda della lingua quadriennale;

1 esame dell'area della lingua quadriennale (settori scientifico-disciplinari L10A, L16A, L16B, L10B, L17A, L17B, L17C, L17D, L18A, L18B, L18C, L19A,

L19B, L20A, L20B, L20C, L06D, L21A, L21B, L21C, L21D, L28X, L29X, L30X, L36X, L31X, L41X, L39X, L32X, L37X, L38X, M02B);

3 esami a scelta guidata tra le seguenti aree caratterizzanti l'indirizzo:

area della lingua quadriennale (settori scientifico-disciplinari L10A, L16A, L16B, L10B, L17A, L17B, L17C, L17D, L18A, L18B, L18C, L19A, L19B, L20A, L20B, L20C, L06D, L21A, L21B, L21C, L21D, L28X, L29X, L30X, L36X, L31X, L41X, L39X, L32X, L37X, L38X, M02B);

area della lingua triennale (settori scientifico-disciplinari L10A, L16A, L16B, L10B, L17A, L17B, L17C, L17D, L18A, L18B, L18C, L19A, L19B, L20A, L20B, L20C, L06D, L21A, L21B, L21C, L21D, L28X, L29X, L30X, L36X, L31X, L41X, L39X, L32X, L37X, L38X, M02B);

italianistica (settori scientifico-disciplinari L11A, L12A, L12B);

scienze del linguaggio (settori scientifico-disciplinari L09A, L10D, L11A, L14B, L14C, L14D, L16B, L17A, L17B, L17C, L17D, L18C, L19B, L21A, L21B, L21D, M07E);

scienze della letteratura (settori scientifico-disciplinari L12C, L12D, L16A, L17A, L18A, L19A, M07D, M13X);

scienze filologiche (settori scientifico-disciplinari L06D, L08A, L10A, L16A, L16B, L17A, L18A, L20A, L21A, M12B);

scienze filosofiche (settori scientifico-disciplinari M07A, M07B, M07C, M07D, M07E, M08A, M08B, M08C, M08D, M08E);

lingue e culture classiche (settori scientifico-disciplinari L06C, L06D, L07A, L07B, L08A, M03A);

terza lingua;

indirizzo linguistico-glottodidattico:

filologia romanza, filologia germanica, filologia slava a seconda della lingua quadriennale;

1 esame di scienze del linguaggio (glottologia o linguistica generale ove non sostenute nel primo biennio);

1 esame a scelta guidata tra le seguenti aree caratterizzanti l'indirizzo:

scienze glottodidattiche (settori scientifico-disciplinari L09A, L09H, L16B, L17C, L17D, L18C, L19B, L21B, M09A);

scienze del linguaggio (settori scientifico-disciplinari L09A, L10D, L11A, L14B, L14C, L14D, L16B, L17A, L17B, L17C, L17D, L18C, L19B, L21A, L21B, L21D, M07E);

2 esami a scelta guidata tra le seguenti aree caratterizzanti l'indirizzo:

area della lingua quadriennale (settori scientifico-disciplinari L10A, L16A, L16B, L10B, L17A, L17B, L17C, L17D, L18A, L18B, L18C, L19A, L19B, L20A, L20B, L20C, L06D, L21A, L21B, L21C, L21D, L28X, L29X, L30X, L36X, L31X, L41X, L39X, L32X, L37X, L38X, M02B);

area della lingua triennale (settori scientifico-disciplinari L10A, L16A, L16B, L10B, L17A, L17B, L17C, L17D, L18A, L18B, L18C, L19A, L19B, L20A, L20B, L20C, L06D, L21A, L21B, L21C, L21D, L28X, L29X, L30X, L36X, L31X, L41X, L39X, L32X, L37X, L38X, M02B);

italianistica (settori scientifico-disciplinari L11A, L12A, L12B);

scienze dell'educazione (settori scientifico-disciplinari M09A, M09B, M09C, M10A, M11A, M11B, M11D);

scienze della comunicazione (settori scientifico-disciplinari L09A, L28X, L29X, L30X, L36X, L31X, L41X, L39X, L32X, L37X, L38X, M07E);

scienze filosofiche (settori scientifico-disciplinari M07A, M07B, M07C, M07D, M07E, M08A, M08B, M08C, M08D, M08E);

terza lingua;

indirizzo storico-culturale:

1 esame dell'area della lingua quadriennale (settori scientifico-disciplinari L10A, L16A, L16B, L10B, L17A, L17B, L17C, L17D, L18A, L18B, L18C, L19A, L19B, L20A, L20B, L20C, L06D, L21A, L21B, L21C, L21D, L28X, L29X, L30X, L36X, L31X, L41X, L39X, L32X, L37X, L38X, M02B);

filologia romanza, filologia germanica, filologia slava a seconda della lingua quadriennale;

3 esami scelti in base agli ambiti di specializzazione (storica, geografica, artistica) tra le seguenti aree:

area della lingua quadriennale (settori scientifico-disciplinari L10A, L16A, L16B, L10B, L17A, L17B, L17C, L17D, L18A, L18B, L18C, L19A, L19B, L20A, L20B, L20C, L06D, L21A, L21B, L21C, L21D, L28X, L29X, L30X, L36X, L31X, L41X, L39X, L32X, L37X, L38X, M02B);

italianistica (settori scientifico-disciplinari L11A, L12A, L12B);

scienze storiche (settori scientifico-disciplinari M01X, M02A, M02B, M04X, M03B, M03C, M08E, Q01B, Q03X, Q04X);

scienze storico-culturali (settori scientifico-disciplinari L26A, M03A, M03B, M03C, M05X, M08E, M08A, M13X);

scienze dell'arte della musica e dello spettacolo (settori scientifico-disciplinari L16A, L17A, L18A, L18B, L19A, L26B, L25A, L25B, L25C, L25D, L26A, L27A, L27B);

scienze geografiche (settori scientifico-disciplinari M06A, M06B);

scienze filosofiche (settori scientifico-disciplinari M07A, M07B, M07C, M07D, M07E, M08A, M08B, M08C, M08D, M08E).

Art. 67 *(Propedeuticità e obbligatorietà).* — La prova scritta delle lingue quadriennale e triennale può essere sostenuta dopo la prova orale, purché prima dell'esame di lingua e letteratura dell'anno di corso successivo.

Non è possibile sostenere esami previsti per il secondo biennio se prima non sono stati superati i seguenti esami:

lingua e letteratura quadriennale I e II (scritto e orale);

lingua e letteratura triennale I (scritto e orale);

letteratura italiana (con prova scritta propedeutica);

1 esame di scienze storiche (storia medievale, moderna o contemporanea);

1 esame di scienze del linguaggio.

Art. 68 *(Iterazioni e insegnamenti fuori facoltà).* — È possibile l'iterazione di corsi relativi a discipline dell'area della lingua quadriennale, della lingua triennale, di glottologia e di letteratura italiana. Per altre discipline l'iterazione deve essere motivata dal docente interessato e approvata dalla commissione piani di studio.

Nel caso si intendano seguire insegnamenti fuori facoltà questi non devono essere più di due. Non possono essere inclusi nel piano di studi per il corso di laurea in lingue e letterature straniere gli esami di lingua straniera relativi a corsi attivati in altre facoltà.

Art. 69 *(Esame di laurea).* — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, nell'ambito della civiltà della lingua e letteratura fondamentale, su un argomento coerente col piano di studi seguito dallo studente.

Art. 70 *(Manifesto degli studi).* — A mezzo del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà provvede, su proposta del consiglio del corso di laurea, a disciplinare, per quanto di suo interesse, il complesso delle materie indicate dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, precisa le eventuali propedeuticità degli esami di profitto, fissa il piano di studi per ogni anno di corso e per ogni indirizzo attivato, determina i raccordi richiesti dalle eventuali direttive CE, indicando inoltre le discipline da inserire necessariamente nel piano di studio ai fini della partecipazione alle diverse classi di abilitazione per l'insegnamento nella scuola. A tal fine, su richiesta dello studente, il piano di studi può contenere anche più delle diciannove annualità previste.

Art. 71 *(Corso di laurea e diplomi affini. Riconoscimento).* — Il corso di laurea in lingue e letterature straniere è dichiarato affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lingue e letterature straniere, lettere e filosofia, magistero, scienze della formazione, scienze della comunicazione e delle scuole superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori.

Per il riconoscimento degli insegnamenti, ai fini del passaggio da tali corsi e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in lingue e letterature straniere, il consiglio del corso di laurea adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale), nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea.

La facoltà indicherà inoltre sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

La facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea a un corso di diploma universitario, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 72 *(Norme transitorie).* — Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi secondo il curricolo previsto dal precedente ordinamento.

Il manifesto degli studi di cui all'art. 70 conterrà le modalità per il riconoscimento degli esami sostenuti dagli studenti che optino per il nuovo ordinamento. Tale opzione potrà essere esercitata entro quattro anni dalla data di immatricolazione.

Art. 2.

Al medesimo titolo VI, gli articoli relativi al secondo corso di laurea in lingue e letterature straniere sono soppressi con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 ottobre 1997

Il rettore: MANTEGAZZA

98A1699

CIRCOLARI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 15 dicembre 1997, n. **36659.**

Protocollo tecnico finalizzato alla iscrizione di varietà o ibridi geneticamente modificati (OGM) nel Registro nazionale e a prove per la protezione brevettuale.

Al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione e dei farmaci - Commissione interministeriale per le biotecnologie

Al Ministero industria, commercio e artigianato - Ufficio italiano brevetti e marchi

Agli Assessorati regionali agricoltura

All'Ente nazionale sementi elette

All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura

All'Istituto sperimentale per le colture industriali

All'Istituto sperimentale per le colture ortive

All'Istituto sperimentale per le colture foraggere

Alla Società italiana di genetica agraria

e, per conoscenza:

Alla Commissione Unione europea - DG VI

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti

Alla Confederazione generale agricoltura italiana

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confederazione produttori agricoli

Alla Confederazione cooperative italiane

Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue

All'Associazione generale cooperative agricole

All'Associazione industriali di Capitanata

All'Assoseme

All'A.I.S.

All'Asseme

Il decreto legislativo n. 92 del 3 marzo 1993 ha recepito la direttiva 90/220/CEE, che ha stabilito le condizioni per l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM).

Viene pertanto ravvisata la necessità di procedere all'adeguamento delle modalità per l'iscrizione di varietà nel registro nazionale, previsto dal decreto ministeriale 10 maggio 1984, con i seguenti protocolli operativi finalizzati alla effettuazione di prove per l'iscrizione di varietà OGM, sui quali è stato acquisito anche il parere favorevole espresso dal Ministero della sanità competente in materia con nota n. 35585 del 14 novembre 1997.

1. *Domanda di iscrizione.*

1.1. I richiedenti le prove per l'iscrizione di varietà o ibridi geneticamente modificati, dovranno presentare domanda a questo Ministero secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla legge n. 1096/1971 che disciplina l'attività sementiera e sue successive modifiche, dal regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 dell'8 ottobre 1973 e dal decreto ministeriale 10 maggio 1984.

Copia della domanda, unitamente alla scheda morfologica dei caratteri, dovrà essere inviata alle regioni per gruppi di specie, come indicato nella composizione del comitato di progetto relativo alla effettuazione delle prove per l'iscrizione di novità vegetali al registro e per la protezione brevettuale, di cui alla delibera CIPE del 18 dicembre 1996.

1.2. All'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro, i richiedenti inoltre dovranno allegare alla medesima l'autorizzazione prevista dalla parte *B* della direttiva 90/220/CEE, rilasciata dagli organi competenti del Ministero della sanità e dovranno fornire in maniera semplificata (SNIF) tutte le informazioni utili relative alla modificazione genetica.

1.3. I risultati delle prove ufficialmente eseguite daranno diritto alla iscrizione ufficiale della varietà al registro solo quando il richiedente avrà presentato l'autorizzazione per l'immissione in commercio prevista dal decreto legislativo sopracitato, in applicazione della parte *C* della direttiva 90/220/CE, ed in applicazione del decreto del Ministero della sanità del 28 luglio 1997 che sostituisce l'allegato III al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, relativo all'attuazione della direttiva 90/220/CE del Consiglio sopracitata.

Per le sementi destinate all'alimentazione umana o animale valgono le norme previste dal regolamento CE n. 258/97/CE di cui al JO dell'Unione eurpea n. L 43 del 14 febbraio 1997 relativo ai «Novel Foods».

2. *Protocollo operativo.*

2.1. I richiedenti, al momento dell'inoltro della notifica alla competente commissione del Ministero della sanità per ottenere la predetta autorizzazione, dovranno attenersi alle disposizioni del seguente protocollo tecnico operativo per la conduzione di prove finalizzate alla iscrizione al registro di varietà o ibridi geneticamente modificati (OGM).

3. *Modalità.*

3.1 *Prove agronomiche e di verifica della qualità.*

I valori agronomico, qualitativo e tecnologico dovranno essere verificati secondo le procedure standard utilizzate per le varietà non OGM, operando sulle aree di rilascio indicate in allegato, con quattro replica-

zioni per ciascuna varietà OGM e per ciascuna varietà testimone seguendo la migliore tecnica di coltivazione della zona ed adottando le eventuali particolari indicazioni fornite dai costitutori.

I campioni per l'effettuazione delle prove dovranno essere inviati ai seguenti enti che coordinano le prove:

Istituto sperimentale per la cerealicoltura sezione di Bergamo, per gli ibridi di mais, e alla sezione di S. Angelo Lodigiano per i cereali.

regione Emilia-Romagna, consorzio Mario Neri di Imola, per le varietà di soia e oleaginose in genere.

Ente nazionale delle sementi elette, sezione di Battipaglia, per le colture ortive.

Inoltre, il responsabile della prova dovrà garantire:

adeguata recinzione dell'area di rilascio che impedisca l'entrata a persone non autorizzate e ad animali anche predatori;

sorveglianza dell'area di rilascio;

controllo delle acque reflue dell'area di rilascio;

semina con seminatrice pneumatica e raccolta con mietitrebbie percellari autopulenti o sistemi equivalenti;

emasculazione o isolamento spaziale/temporale delle piante geneticamente modificate (PGM);

raccolta, trasporto, immagazzinamento del raccolto ed esecuzione delle eventuali analisi di laboratorio secondo procedure che garantiscano la non dispersione delle PGM;

distruzione del seme delle PGM, delle loro progenie con trituratori o molini e loro interramento nell'area di rilascio.

interramento dei residui colturali;

sorveglianza dell'area di rilascio per un anno ed eliminazione di eventuali piante spontanee;

l'area utilizzata per la prova potrà essere riutilizzata con la stessa specie o specie affine non prima che siano trascorsi due anni.

3.2. *Prove descrittive.*

La distinguibilità, l'omogeneità e la stabilità dovranno essere verificate secondo le procedure standard utilizzate per le varietà non OGM, operando sulle aree di rilascio indicate in allegato, con due replicazioni per ciascuna varietà OGM e per ciascuna varietà testimone.

3.3. *Accertamento delle modificazioni dichiarate.*

Analisi biochimiche molecolari in laboratorio dovranno essere effettuate solo se richieste dal costitutore all'atto della domanda e in base alle informazioni riportate nella notifica.

L'accertamento sotto l'aspetto agronomico della efficacia della trasformazione indotta dalla modifica, è invece obbligatorio.

4. *Costi.*

I costi per l'esecuzione delle prove sono a carico del costitutore, al quale con provvedimento separato saranno indicate le modalità di pagamento.

Le somme dovute sono indicate nell'allegato n. 1.

5. *Istituzioni che effettuano le prove.*

Settore cereali - Mais.

5.1 *Istituto sperimentale per la cerealicoltura.*

L'Istituto svolgerà la prova in tre diverse località o aziende che di anno in anno saranno preventivamente comunicate a questo Ministero che trasmetterà l'informazione ai richiedenti in tempo utile per consentire le notifiche da inviare al Ministero della sanità.

I responsabili della prova di campo e di laboratorio sono il prof. Mario Motto ed il dott. Alberto Verderio.

5.2. *Istituto genetica e sperimentazione agraria N. Strampelli di Lonigo.*

L'Istituto svolgerà la prova in due diverse località o aziende con le modalità di cui al precedente punto 5.1.

Il responsabile della conduzione della prova è il Maurizio Bressan.

Settore colture industriali - Soia.

5.3. *Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.*

PROVA AGRONOMICA

L'Istituto effettuerà la prova presso una località o azienda con le medesime modalità di cui al punto 5.1.

I responsabili della conduzione della prova sono il dott. Paolo Ranalli ed il dott. G. Grassi.

5.4. *Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.*

La prova verrà effettuata presso l'ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) di Pozzuolo del Friuli presso l'azienda agricola Marianis di Palazzolo dello Stella (Udine).

Il responsabile della conduzione della prova è il dott. Francesco Del Zan.

5.5. *Regione Emilia-Romagna (CERAS).*

Il Consorzio provinciale per la valorizzazione delle produzioni agricole «Mario Neri», via Emilia Levante n. 18 - 40026 Imola (Bologna), Fondo Rustico Ca' Nova - Ferrara, ha l'incarico di effettuare la prova che sarà di tipo agronomico e descrittivo

Il responsabile della conduzione della prova è il dott. Paolo Pasotti.

Settore ortive - Pomodoro.

La prova di tipo descrittivo sarà effettuata con modalità che saranno definite di anno in anno come previsto ai precedenti punti 3.2 e 5.1, dai seguenti istituti ed enti specializzati:

Istituto sperimentale per le colture ortive di Pontecagnano (Salerno);

Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna;

Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma;

Ente nazionale sementi elette - Milano.

Detti organismi segnaleranno inoltre il responsabile della prova.

6. *Responsabilità.*

Ferme restando le responsabilità oggettive del dichiarante, i responsabili degli istituti e delle regioni sopra citate assumono la responsabilità della conduzione delle prove di registrazione, di protezione brevettuale, della corretta esecuzione della prova e dovranno redigere una relazione finale sulle prove eseguite.

7. *Iscrizione di ibridi o varietà OGM di specie non espressamente citate nella presente circolare.*

Per le altre specie per le quali attualmente non si conoscono richieste OGM il protocollo operativo sarà indicato caso per caso. I costitutori, all'occorrenza, devono attenersi alle disposizioni generali della presente circolare e richiedre a questa amministrazione tutte le informazioni di cui necessitano per il completamento dell'*iter* procedurale.

Le associazioni e gli organismi in indirizzo sono pregati di dare la massima divulgazione della presente circolare agli interessati.

Il Ministro: PINTO

Registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 3

ALLEGATO 1

COSTI PROVE MAIS

1. *Istituto sperimentale per la cerealicoltura*

Prova descrittiva e agronomica compreso l'accertamento agronomico dell'efficacia indotta dalla trasformazione: L. 2.800.000 in totale per ibrido.

Prove molecolari di laboratorio: L. 700.000 in totale per ibrido (se richieste).

Prove fisiologiche di campo: L. 800.000 in totale per ibrido.

Stesura relazione tecnica: L. 200.000 in totale per ibrido.

2. *Istituto di genetica e sperimentazione agraria «N. Strampelli» di Lonigo.*

Prova agronomica compreso l'accertamento dell'efficacia della trasformazione indotta: L. 1.720.000 in totale per ibrido.

Prove molecolari di laboratorio: L. 700.000 in totale per ibrido (se richieste).

Prove fisiologiche di campo: L. 800.000 in totale per ibrido.

Stesura relazione tecnica: L. 200.000 in totale per ibrido.

COSTI PROVE SOIA

3. *Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.*

Prova agronomica compreso l'accertamento dell'efficacia della trasformazione indotta: L. 660.000 comprensivo di analisi chimiche.

Stesura relazione tecnica: L. 200.000 in totale per ibrido o varietà.

Prove molecolari di laboratorio: L. 700.000 (se richieste).

Prove fisiologiche di campo: L. 800.000.

4. *Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.*

Prova agronomica compreso l'accertamento dell'efficacia della trasformazione indotta: L. 660.000 comprensivo di analisi chimiche

Stesura relazione tecnica: L. 200.000 in totale per ibrido o varietà

Prove molecolari di laboratorio: L. 700.000 (se richieste)

Prove fisiologiche di campo: L. 800.000.

5. *Regione Emilia-Romagna.* (CERAS).

Prova agronomica e descrittiva compreso l'accertamento agronomico dell'efficacia della trasformazione indotta: L. 640.000, comprensivo di analisi chimiche e attività di servizio.

Stesura relazione tecnica: L. 200.000 in totale per ibrido o varietà

Prove molecolari di laboratorio L. 700.000 (se richieste).

Prove fisiologiche di campo: L. 800.000.

COSTI PROVA ORTIVE

6. *Istituto sperimentale per le colture ortive.*

Prova descrittiva: L. 900.000 per varietà o ibrido, comprensivo di analisi chimiche e attività di servizio.

Stesura relazione tecnica: L. 200.000 in totale per ibrido o varietà.

Prove molecolari di laboratorio L. 700.000 (se richieste).

Prove fisiologiche di campo: L. 800.000.

98A1714

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 29 gennaio 1998, n. **1065097.**

Tasso di conversione lira/ECU da utilizzare per la determinazione della dimensione dell'impresa beneficiaria.

Alle imprese interessate
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
All'ASS.I.RE.ME.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Si porta a conoscenza dei soggetti interessati che il tasso di conversione lira/ECU da utilizzare per il calcolo del valore del fatturato e del totale di bilancio relativi all'esercizio 1997, utili per la determinazione della dimensione delle imprese che richiedono aiuti alle attività produttive, secondo i criteri di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese fissati sulla base del decreto ministeriale 18 settembre 1997, è pari a L. 1.923,6.

Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
SAPPINO

98A1690

CIRCOLARE 11 febbraio 1998, n. **900052.**

Integrazione dell'elenco delle banche e società selezionate per l'affidamento delle attività istruttorie di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA
All'ASS.I.RE.ME
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con riferimento alla circolare 20 novembre 1997, n. 234363, pubblicata nel supplemento ordinario n. 247 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 15 dicembre 1997 ed in particolare all'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria ivi riportato nell'allegato n. 10, si porta a conoscenza degli enti in indirizzo quanto segue:

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. è integrato con la società Mediocredito Fondiario Centroitalia S.p.a. - Ancona

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con il Mediocredito dell'Umbria S.p.a. è integrato con la società Mediocredito Fondiario Centroitalia S.p.a. - Ancona.

Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
SAPPINO

98A1692

CIRCOLARE 23 febbraio 1998, n. **900070.**

Legge n. 488/1992. Circolare n. 38522 del 15 dicembre 1995, punto 7.3 e circolare n. 234363 del 20 novembre 1997, punto 7.3. Criteri di applicazione.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA
All'ASS.I.RE.ME
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Il punto 7.3 della circolare n. 38522 del 15 dicembre 1995 ed il punto 7.3 della circolare n. 234363 del 20 novembre 1997 prevedono che eventuali quote di agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 488/1992, erogate ma non dovute alle imprese beneficiarie, possono essere detratte dalle quote residue da erogare.

Allo scopo di consentire una puntuale applicazione della normativa si ritiene opportuno fornire, con la presente circolare, le precisazioni che seguono.

Così come previsto dall'art. 8, comma 5, del decreto ministeriale n. 527/1995, la procedura di compensazione è offerta alle imprese in alternativa alla possibilità della restituzione diretta delle somme. Perché detta compensazione abbia luogo è pertanto necessario che l'impresa ne faccia esplicita richiesta alla banca concessionaria, ovvero che l'impresa medesima non abbia provveduto alla restituzione all'atto della prima erogazione utile successiva. In tale ultima circostanza la banca concessionaria provvederà ad erogare le eventuali quote residue al netto delle somme da restituire,

maggiorate dei relativi interessi indicati dalla normativa vigente. In caso di compensazione detti interessi dovranno essere computati dal momento dell'erogazione all'impresa delle somme non dovute, comprensive delle eventuali relative maggiorazioni, fino alla data della valuta della prima erogazione utile successiva. Nei casi in cui siano intervenute le anzidette compensazioni, in sede di compilazione della relazione finale le banche concessionarie, in riferimento alle somme erogate alle imprese, provvederanno ad indicare nell'ordine gli importi: della nuova rata rideterminata per effetto della variazione degli investimenti; della rata effettivamente erogata all'impresa senza tener conto di maggiorazioni e/o di interessi (questi ultimi saranno oggetto di separata rendicontazione, così come previsto dalle convenzioni che regolamentano i rapporti delle banche concessionarie con questo Ministero); delle maggiorazioni corrisposte sulle rate effettivamente erogate.

Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
SAPPINO

98A1691

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo nella regione Campania

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, registrato alla Corte dei Conti il 19 gennaio 1998, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 16, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott.ssa Italia Fortunati è stato nominata commissario del Governo nella regione Campania a decorrere dal 28 novembre 1997.

98A1661

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Video-Mill»

Decreto AIC n. 41 del 19 gennaio 1998

Specialità medicinale: VIDEO-MILL nella forma e confezione: flacone soluzione per uso oftalmico 0,1% 10 ml.

Titolare A.I.C.: Farmila farmaceutici Milano S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Settimo Milanese (Milano), via E. Fermi n. 50, codice fiscale 07486020154.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano), Via E. Fermi n. 50.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone soluzione per uso oftalmico 0,1% 10 ml;

A.I.C. n. 033206018 (in base 10), 0ZPCS2 (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: nafazolina nitrato 0,1g;

eccipienti: benzalconio HCL, disodio edetato, sodio cloruro, acqua distillata di hamamelis, acqua distillata di malva, acqua distillata di camomilla, sodio fosfato monobasico, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: il prodotto è indicato nel trattamento sintomatico delle iperemie congiuntivali sostenute da allergia e da fenomeni irritativi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1594

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ventolin»

Decreto MCR n. 40 del 19 gennaio 1998

Specialità medicinale: VENTOLIN nella forma e confezione: «500» 1 fiala 500 µg, «100» 1 fiala 100 µg.

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, codice fiscale 00212840235.

Modifiche apportate:

confezioni: in sostituzione delle confezioni: «500» 1 fiala 500 µg, «100» 1 fiala 100 µg, sono ora autorizzate le confezioni: 10 fiale 500 µg e 10 fiale 100 µg;

produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata continuano ad essere effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in S. Polo di Torrile (Parma), strada Asolana n. 68.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 fiale 500 µg;

A.I.C. n. 022984126 (in base 10), 0PXFFY (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H», prezzo L. 26.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

10 fiale 100 µg;

A.I.C. n. 022984114 (in base 10), 0PXFFL (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H», prezzo L. 29.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

una fiala da 100 µg contiene:

principio attivo: salbutamolo solfato (pari a salbutamolo 100 µg) 120 µg;

eccipienti: sodio cloruro, acido solforico, acqua p.p.i. q.b. a 5 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una fiala da 500 µg contiene:

principio attivo: salbutamolo solfato (pari a salbutamolo 500 µg) 600 µg;

eccipienti: sodio cloruro, acido solforico, acqua p.p.i. q.b. a 1 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1593

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Spirocort»

Estratto del decreto n. 42 del 2 febbraio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Zambon Italia S.r.l., con sede in via della Chimica, 9, Vicenza, codice fiscale 03804220154.

Specialità: SPIROCORT:

«Turbohaler 200» polvere inalat. 200 mcg/dose 100 dosi, A.I.C. n. 029330026;

«Turbohaler 400» polvere inalat. 400 mcg/dose 50 dosi, A.I.C. n. 029330038;

è ora trasferita alla società: Simesa S.p.a., con sede in viale Monte Rosa, 60, Milano, codice fiscale 11991420156.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1595

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Velbe»

Estratto del decreto n. 46 del 2 febbraio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Lilly France SA, con sede in 203 Bureaux De La Colline, 92213 Saint Cloud (Francia).

Specialità: VELBE:

1 flacone 10 mg + 1 fiala 10 ml IV, A.I.C. n. 020430017;

è ora trasferita alla società: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in via Gramsci, 731/733, Sesto Fiorentino (Firenze), codice fiscale n. 00426150488.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1596

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vincristina»

Estratto del decreto n. 47 del 2 febbraio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Lilly France SA, con sede in 203 Bureaux De La Colline, 92213 Saint Cloud (Francia).

Specialità: VINCRISTINA:

1 flacone 2 mg + 1 flacone solv. 10 ml, A.I.C. n. 020782025;

fiala soluzione pronta 1 mg/ml, A.I.C. n. 020782037;

è ora trasferita alla società: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in via Gramsci, 731/733, Sesto Fiorentino (Firenze), codice fiscale 00426150488.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1597

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fepron»

Estratto del decreto n. 48 del 2 febbraio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Lilly Industries Limited, con sede in Inghilterra, Kingsclere Road, Basingstoke, Hampshire.

Specialità: FEPRON:

30 compresse 300 mg, A.I.C. n. 023339029;

è ora trasferita alla società: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in via Gramsci, 731/733, Sesto Fiorentino (Firenze), codice fiscale 00426150488.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1598

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciproxin»

Estratto del decreto n. 49 del 2 febbraio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate confezioni fino ad ora registrata a nome della società Bayer AG, con sede in Leverkusen (Germania).

Specialità: CIPROXIN:

1 flacone infusione IV 100 mg/50 ml, A.I.C. n. 026664033;

1 flacone infusione IV 200 mg/100 ml, A.I.C. n. 026664045;

sono ora trasferite alla società: Bayer S.p.a., con sede in viale Certosa, 130, Milano, codice fiscale 05849130157.

I lotti delle confezioni 1 flacone infusione IV 100 mg/50 ml (A.I.C. n. 026664033) e 1 flacone infusione IV 200 mg/100 ml, (A.I.C. n. 026664045) prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1599

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano (modificazione di autorizzazione già concessa) relativo alla specialità medicinale «Ketofen».

Nel primo comma del comunicato: «Estratto del decreto AIC n. 449/97 del 21 ottobre 1997», relativo alla specialità medicinale «KETOFEN», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 26 novembre 1997, alla pagina 70, seconda colonna, dove è scritto: «La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della a società con sede in Via Pestagalli, 7, Milano, codice fiscale 03734080157», si intende scritto: «: «La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmaceutici Del Saz & Filippini S.r.l., con sede in Via Pestagalli, 7, Milano, codice fiscale 03734080157».

98A1658

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano (modificazione di autorizzazione già concessa) relativo alla specialità medicinale «Neugen».

Nel primo comma del comunicato: «Estratto del decreto n. 421/97 del 10 ottobre 1997», relativo alla specialità medicinale «NEUGEN», pubblicato nella *Gazzetta Ufliciale* - serie generale n. 276 del 26 novembre 1997, alla pagina 70, prima colonna, dove è scritto: «La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società con sede in Via Aurelia, 58 - Roma, codice fiscale n. 03151540584», si intende scritto: «La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Salus Researches S.p.a. con sede in Via Aurelia, 58 - Roma, codice fiscale n. 03151540584».

98A1659

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano (modificazione di autorizzazione già concessa) relativo alla specialità medicinale «Tiazen».

Nel primo comma del comunicato: «Estratto del decreto n. 429/97 del 10 ottobre 1997», relativo alla specialità medicinale «TIAZEN», pubblicato nella *Gazzetta Ufliciale* - serie generale n. 276 del 26 novembre 1997, alla pagina 70, prima colonna, dove è scritto: «La titolarità delle autorizzazioni alle immissioni in commercio della sopraelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società con sede in Via Aurelia, 58, Roma, codice fiscale 07696270581», si intende scritto: «La titolarità delle autorizzazioni alle immissioni in commercio della sopraelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bioprogress S.p.a. con sede in Via Aurelia, 58, Roma, codice fiscale 07696270581».

98A1660

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Mogliano Veneto

Con decreto del Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero delle finanze n. 60905 in data 13 febbraio 1998, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno sito nel comune di Mogliano Veneto, censito nel Catasto del comune di Treviso al foglio n. 43 - mappali: 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145 - della superficie complessiva di mq 2828.

98A1657

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 marzo 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1779,16
ECU	1948,36
Marco tedesco	985,14
Franco francese	293,82
Lira sterlina	2938,28
Fiorino olandese	874,07
Franco belga	47,740
Peseta spagnola	11,625
Corona danese	258,47
Lira irlandese	2441,19
Dracma greca	6,225
Escudo portoghese	9,622
Dollaro canadese	1246,43
Yen giapponese	14,214
Franco svizzero	1218,19
Scellino austriaco	140,03
Corona norvegese	236,07
Corona svedese	223,34
Marco finlandese	324,55
Dollaro australiano	1211,25

98A1782

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23946 del 13 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Majmar, con sede in Milano e unità in Milano, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 3 maggio 1995 al 2 novembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 3 novembre 1995 al 2 maggio 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale n. 23947 del 13 gennaio 1998:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 maggio 1995, della ditta S.r.l. Majmar, con sede in Milano e unità in Milano, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995.

Articolo 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Majmar, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1994 con decorrenza 3 ottobre 1994.

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale, con effettto dal 3 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Majmar, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 3 aprile 1995 al 2 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1995 con decorrenza 3 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23948 del 16 gennaio 1998 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 giugno 1994 al 2 agosto 1994, della ditta S.p.a. Keller meccanica, con sede in Cagliari e unità di Villacidro (Cagliari).

Parere comitato tecnico del 13 dicembre 1994 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.. Keller meccanica, con sede in Cagliari e unità di Villacidro (Cagliari) per il periodo dal 5 giugno 1994 al 2 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23949 del 16 gennaio 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° aprile 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Gruppo La Perla, con sede in Bologna e unità di Bologna, Ozzano Emilia (Bologna), Quarto Inferiore (Bologna).

Parere comitato tecnico del 25 novembre 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1997 con effetto dal 1° gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo La Perla, con sede in Bologna, unità di Bologna, Ozzano Emilia (Bologna), Quarto Inferiore (Bologna), per il periodo dal 1° aprile 1997 al 30 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1997 con decorrenza 1° aprile 199.

A seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1997, con effetto dal 1° gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Gruppo La Perla, con sede in Bologna, unità di Bologna, Ozzano Emilia (Bologna), Quarto Inferiore (Bologna), per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23950 del 16 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Keller meccanica, con sede in Cagliari e unità in Villacidro (Cagliari), per un massimo di 317 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 agosto 1997 al 2 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, monché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto dal limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni tremporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23952 del 16 gennaio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 25 luglio 1996, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.S.A. Informazione Stereo Antenna, con sede in Trieste e unità di Trieste, per il periodo dal 19 marzo 1997 al 18 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 23953 del 16 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.a.s. Impresa geom. Italo Caprile di Italo Caprile e C., con sede in Moltrasio (Como) e unità in Como, per un massimo di 12 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 giugno 1997 al 27 dicembre 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 28 dicembre 1997 al 27 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto dal limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23954 del 16 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. cooperativa meccanica Alpe, con sede in Rovereto (Trento) e unità in Rovereto (Trento), per un massimo di 27 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 settembre 1997 al 28 marzo 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 29 marzo 1998 al 28 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23955 del 16 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicma, con sede in Toscanella di Dozza (Bologna) e unità in Toscanella di Dozza (Bologna), per un massimo di 15 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 ottobre 1997 al 15 aprile 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 16 aprile 1998 al 15 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23956 del 16 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Me-Ta, con sede in Pavia di Udine (Udine) e unità in Pavia di Udine (Udine), per un massimo di 44 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 ottobre 1997 al 6 aprile 1998.

La corresponsione del trattamento straordinario come sopra disposta è prorogata dal 7 aprile 1998 al 6 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23957 del 16 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Intek, con sede in Pavia di Udine (Udine) e unità in Ampezzo (Udine), per un massimo di 38 dipendenti, e sede di Brugnera (Pordenone) per un massimo di 3 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 ottobre 1997 al 6 aprile 1998.

La corresponsione del trattamento straordinario come sopra disposta è prorogata dal 7 aprile 1998 al 6 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23958 del 16 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Bignozzi, con sede in Bondeno (Ferrara) e unità in Bondeno (Ferrara), per un massimo di 17 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 settembre 1997 al 22 marzo 1998.

La corresponsione del trattamento straordinario come sopra disposta è prorogata dal 23 marzo 1998 al 22 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23959 del 16 gennaio 1998, in favore di un lavoratore in C.F.L. dipendente dalla ditta S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone e unità in Vallenoncello (Padova), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 aprile 1997 al 20 ottobre 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 21 ottobre 1997 al 20 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23960 del 16 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alumix, con sede in Roma e unità in Bolzano per un massimo di 6 dipendenti, unità in Casavatore (Napoli) per un massimo di 11 dipendenti, unità in Fossanova (Latina) per un massimo di 2 dipendenti, unità in Porto Marghera (Venezia) per un massimo di 48 dipendenti, unità in Portovesme (Cagliari) per un massimo di 13 dipendenti, unità in Rho (Milano) per un massimo di 4 dipendenti, unità in Roma per un massimo di 79 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° marzo 1997 al 31 agosto 1997.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 1° settembre 1997 al 28 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23966 del 16 gennaio 1998, è approvato il programma di crisi aziendale della S.p.a. SPI, con sede in Assago (Milano) ed unità nazionale, già SPI - Società per la pubblicità in Italia S.p.a., dal 26 ottobre 1993 al 25 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. SPI, già S.p.a. SPI - Società per la pubblicità in Italia, con sede in Assago (Milano) e unità sul territorio nazionale, per il periodo dal 26 ottobre 1993 al 25 aprile 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 luglio 1996, n. 21206.

È autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23969 del 20 gennaio 1998, a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 14 marzo 1997, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1997, con effetto dal 27 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede in Milano e unità di Trieste, per il periodo dal 27 maggio 1997 al 26 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1997 con decorrenza 27 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23970 del 20 gennaio 1998, è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 3 giugno 1997 al 2 marzo 1998, della ditta S.p.a. Ing. Francesco Pirrone, con sede in Milano e unità di Milano.

Parere comitato tecnico dell'11 dicembre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 maggio 1997 con effetto dal 3 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ing. Francesco Pirrone, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 3 giugno 1997 al 2 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 4 luglio 1997 con decorrenza 3 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23971 del 20 gennaio 1998:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 giugno 1997, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 giugno 1997 con effetto dal 17 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. T. & J. Vestor, con sede in Golasecca (Varese) e unità di Golasecca (Varese), per il periodo dal 17 settembre 1997 al 16 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1997 con decorrenza 17 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 17 settembre 1997, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 settembre 1997 con effetto dal 5 agosto 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Aturia Pompe, con sede in Gessate (Milano) e unità di Gessate (Milano), per il periodo dal 5 novembre 1997 al 4 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1997 con decorrenza 5 novembre 1997;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 giugno 1997, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 giugno 1997 con effetto dal 3 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gemel Italia, con sede in Brunello (Varese) e unità di Brunello (Varese), per il periodo dal 3 settembre 1997 al 2 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1997 con decorrenza 3 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23972 del 20 gennaio 1998:

1) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° maggio 1993 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Ilva pali dalmine gruppo Ilva laminati piani, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

A seguito dell'approvazione del programma di cui sopra, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva pali dalmine gruppo Ilva laminati piani, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli) per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 ottobre 1997, n. 23611.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva pali dalmine gruppo Ilva laminati piani, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 ottobre 1997, n. 23611.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva pali dalmine gruppo Ilva laminati piani, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° gennaio 1991, con decorrenza 1° novembre 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 ottobre 1997, n. 23603.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23973 del 20 gennaio 1998, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 3 settembre 1997, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 3 settembre 1997 con effetto dal 27 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Carlo Erba reagenti, con sede in Milano e unità di Milano e Rodano (Milano), per il periodo dal 27 luglio 1997 al 26 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1997 con decorrenza 27 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23974 del 20 gennaio 1998:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° ottobre 1996 al 30 settembre 1998, della ditta S.p.a. Italtel - Gruppo Italtel, con sede in Milano e unità di Carini (Palermo), L'aquila, Marcianise (Caserta), Milano, Roma, S. Maria Capua Vetere (Caserta) e Torino.

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione del programma di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Italtel - Gruppo Italtel, con sede in Milano e unità di Carini (Palermo), L'Aquila, Marcianise (Caserta), Milano, Roma, S. Maria Capua Vetere (Caserta) e Torino, per il periodo dal 1° ottobre 1996 al 31 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 1° ottobre 1996;

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° ottobre 1996 al 30 settembre 1998, della ditta S.p.a. Italtel tecnoelettronica - Gruppo Italtel, con sede in L'Aquila e unità di Castelletto di Settimo Milanese (Milano).

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione del programma di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Italtel tecnoelettronica - Gruppo Italtel, con sede in L'Aquila e unità di Castelletto di Settimo Milanese (Milano), per il periodo dal 1° ottobre 1996 al 31 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 1° ottobre 1996;

3) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° ottobre 1996 al 30 settembre 1998, della ditta S.p.a. Italtel tecnomeccanica - Gruppo Italtel, con sede in Terni e unità di Terni.

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione del programma di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Italtel tecnomeccanica - Gruppo Italtel, con sede in Terni e unità di Terni, per il periodo dal 1° ottobre 1996 al 31 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1996 con decorrenza 1° ottobre 1996;

4) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° ottobre 1996 al 30 settembre 1998, della ditta S.p.a. Italtel telesis - Gruppo Italtel, con sede in Milano e unità di Bari, Milano, Napoli e Roma.

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1997: favorevole

A seguito dell'approvazione del programma di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Italtel telesis - Gruppo Italtel, con sede in Milano e unità di Bari, Milano, Napoli e Roma, per il periodo dal 1° ottobre 1996 al 31 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 1° ottobre 1996;

5) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° ottobre 1996 al 30 settembre 1998, della ditta S.p.a. Italtel sistemi - Gruppo Italtel, con sede in Milano e unità di Cagliari, Catanzaro, Genova, Messina, Milano, Napoli, Roma, Taranto.

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione del programma di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Italtel sistemi - Gruppo Italtel, con sede in Milano e unità di Cagliari, Catanzaro, Genova, Messina, Milano, Napoli, Roma, Taranto, per il periodo dal 1° ottobre 1996 al 31 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 1° ottobre 1996;

6) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° ottobre 1996 al 30 settembre 1998, della ditta S.p.a. Siemens telematica, con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e unità di Milano, Roma e S. Maria Capua Vetere.

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione del programma di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Siemens telematica, con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e unità di Milano, Roma e S. Maria Capua Vetere, per il periodo dal 1° ottobre 1996 al 31 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 1° ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23975 del 20 gennaio 1998, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 3 settembre 1997, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 3 settembre 1997, con effetto dal 2 dicembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unità di Bologna, Cagliari, Cavenago Brianza (Milano), Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Roma, Torino e Verona, per il periodo dal 2 giugno 1997 al 1° dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1997 con decorrenza 2 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

98A1622

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'università degli studi di Parma è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare N18X «Diritto romano e diritti dell'antichità», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento del posto di ricercatore anzidetto fovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1724

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura questa Scuola intende provvedere mediante trasferimento:

«Analisi matematica», settore scientifico-disciplinare: A02A - Analisi matematica».

Gli aspiranti al trasferimento sul posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore della Scuola entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1725

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 29 dicembre 1997 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente: «Istituzione dell'Università degli studi di Catanzaro». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 1998).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, alla pag. 35, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nel quadro contabile riguardante «Edilizia universitaria - Facoltà decentrate Catanzaro» nella Facoltà «Medicina» in corrispondenza della colonna concernente «Disponibilità al 30 settembre 1997» dove è scritto: «*93.718.538.845*», leggasi: «*93.718.538.485*».

Nella medesima pagina 35, nel prospetto riguardante «Consistenza Beni Patrimoniali al 30 settembre 1997 Facoltà di Catanzaro», all'ultimo rigo, dove è scritto: «Totale generale... *2.889.650.165*», leggasi: «Totale generale... *2.889.550.165*».

98A1693

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.